SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

656ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179, e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633» **(1102)**, d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori:

* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 4
LIPARI *(DC), relatore* 5
COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 6
FILETTI *(MSI-DN)* 8
NOCCHI *(Com.-PDS)* ..... *Pag.* 9
COVI *(Repubb.)* 10

Nuova assegnazione 10

Discussione e approvazione:

«Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie» **(2559)**, d'iniziativa dei deputati Volponi ed altri (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

DUÒ *(DC), relatore* 11, 12
MODUGNO *(Fed. Eur. Ecol.)* 11
* MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità* 13
FERRAGUTI *(Com.-PDS)* 18

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE ..... *Pag.* 19
COVI (*Repubb.*) 19

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali» **(2317-*bis*)**, d'iniziativa del senatore Favilla e di altri senatori (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*)

(*Relazione orale*):

DI LEMBO (*DC*), *relatore* 20
CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile* 20
MARNIGA (*PSI*) 23
COVI (*Repubb.*) 23
BATTELLO (*Com.-PDS*) 23

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» **(2203-*bis*)**, d'iniziativa del deputato Balestracci (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e nuovamente approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*)

(*Relazione orale*):

MURMURA (*DC*), *relatore* ..... *Pag.* 25 e *passim*
FRANCHI (*Com.-PDS*) 31, 56, 57
CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile* 31 e *passim*
* BOATO (*Fed. Eur. Ecol.*) ..... 31 e *passim*
SIGNORI (*PSI*) 32
* TOSSI BRUTTI (*Com.-PDS*) 51
* RICEVUTO (*PSI*) 56
SPETIČ (*Rifond. Com.*) 58

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992 60

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 62
Presentazione del testo degli articoli 62

GOVERNO

Trasmissione di documenti 62

INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte 63
Annunzio 63
Da svolgere in Commissione 79

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 18,15*).
Si dia lettura del processo verbale.

BONALUMI, *f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bo, Boldrini, Busseti, Casoli, De Rosa, De Vito, Evangelisti, Ferrara Salute, Fontana Walter, Gallo, Leone, Marinucci Mariani, Meoli, Pieralli, Pisanò, Salvi, Torlontano, Triglia, Vecchietti, Vetere.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179, e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633» (1102), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179, e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633», d'iniziativa dei senatori Covi, Lipari e Acone.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, esprimo il nostro apprezzamento per questo disegno di legge che affronta sicuramente una questione di rilievo, che peraltro tende a diventare sempre più rilevante nell'ambito del mercato librario. Mi sono iscritto a parlare però per esporre alcune preoccupazioni che, insieme ai colleghi Nocchi e Boggio, ho tradotto in alcuni emendamenti in modo da evitare che involontariamente la legge dia luogo a due inconvenienti.

Il primo e più rilevante problema che abbiamo posto è che, con la dizione dell'articolo 1 così come scritto nel testo della Commissione, si metterebbe a repentaglio una serie di attività musicali la cui messa in pericolo non è sicuramente intenzione dei proponenti. Infatti, considerando a fini di lucro l'utilizzazione di qualunque tipo di riproduzione musicale che venga usata per manifestazioni pubbliche, anche promosse da associazioni non a fini di lucro o da altri, si verrebbe a «massacrare» una serie di attività di enorme rilievo culturale nel mondo musicale. La realtà, che certamente i colleghi ben conoscono, è che in moltissimi casi è assolutamente indispensabile per le attività musicali amatoriali o altre attività simili poter disporre di testi musicali in fotocopie, dal momento che frequentemente i testi musicali sono stampati in poche copie, facilmente sono esauriti o comunque non disponibili sul mercato e quindi l'unica possibilità in tali casi è di ricorrere alle fotocopie. Se non chiarissimo questo equivoco, metteremmo questi gruppi amatoriali nell'impossibilità di svolgere la loro attività, metteremmo probabilmente in discussione e in pericolo la stessa attività dei conservatori e delle scuole musicali, in cui l'uso delle fotocopie è frequente, anzi spesso vengono utilizzate anche al momento dei saggi esterni. Potrebbe allora sorgere il pericolo che qualcuno affermasse che in effetti sono state pagate alcune lire per i rimborsi spese, facendo così scattare il fine di lucro e facendo intervenire le sanzioni di legge.

Per questa ragione abbiamo proposto l'emendamento 1.3, che appunto precisa che non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattiche e per studi di ricerca, ivi comprese esercitazioni e saggi. Inoltre, non costituisce fine di lucro l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali esauriti o offerti esclusivamente a noleggio. Esiste infatti il rischio che ci siano opere di cui la casa editrice possiede una o due copie che mette a disposizione a noleggio a prezzi notoriamente molto alti. Questo è il senso dell'emendamento. Avendone spiegato il contenuto non ho più bisogno di intervenire poi nell'illustrazione

L'altra questione che vogliamo proporre, ed in merito alla quale abbiamo avanzato degli emendamenti, è la soppressione, per questo tipo di reati, della pena detentiva e la sostituzione con sanzioni amministrative. Ovviamente non ho bisogno di illustrare la serie di emendamenti che abbiamo presentato a questo scopo; li offriamo alla riflessione del relatore e dei colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lipari, il quale nella sua replica terrà conto che il senatore Strik Lievers parlando in sede di discussione generale ha già illustrato gli emendamenti.

LIPARI, *relatore*. D'accordo, signor Presidente, considero l'intervento del senatore Strik Lievers una forma di illustrazione degli emendamenti che egli ha presentato; tale è stata nella sostanza. Esprimo quindi, rispondendo, il parere su quegli emendamenti.

Sono sostanzialmente d'accordo sull'emendamento 1.1, che trasforma in sanzione di tipo amministrativo quella che – con un effetto che certamente può essere ritenuto esorbitante – nel testo originario era indicata come sanzione penale. Mi conforta in ciò l'opinione concorde del primo firmatario del disegno di legge, il senatore Covi, il quale, sia pure in conversazione privata, si è dichiarato favorevole a questo spostamento sul versante della sanzione amministrativa della misura penale originariamente prevista.

L'emendamento 1.3 sostanzialmente individua una serie di eccezioni che forse avrebbero potuto essere ricavate in sede interpretativa, data la *ratio* della norma. Comunque mi sembra che per evitare problemi di interpretazione nella sostanza si possa accogliere la proposta; salva una modifica che suggerirei. Certamente non tocca la *ratio* del provvedimento la riproduzione di testi musicali non a fine di lucro per attività didattica, di studio o di ricerca (lo facciamo tutti anche nelle nostre esercitazioni universitarie) e lo stesso può dirsi per le attività musicali amatoriali o per quelle svolte da fondazioni o associazioni senza scopo di lucro. Il riferimento a manifestazioni pubbliche di testi musicali esauriti od offerti esclusivamente a noleggio esprime una realtà che probabilmente è nell'esperienza indicata in concreto dal senatore Strik Lievers. Riterrei tuttavia più opportuno, per evitare false interpretazioni, che si parli di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato. In tal modo si realizza il medesimo effetto voluto dalle intenzioni del proponente, però in forma che mi sembra più conveniente.

La soppressione del comma 2 dell'articolo 1, proposta con l'emendamento 1.2 è evidentemente legata all'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1, che assorbe l'ipotesi di un comportamento più grave, quindi di una sanzione per fatto di particolare gravità.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* LIPARI, *relatore*). Anche su questo, quindi, sono favorevole.

A proposito dell'articolo 2, segnatamente sull'emendamento 2.1, mi rimetto all'Assemblea, anche se – ma su questo desiderei avere eventualmente il parere di qualche penalista presente – laddove la condanna sia veramente di rilievo amministrativo, la pubblicazione della decisione (ovviamente non di tipo giurisdizionale) in uno o più quotidiani può essere fatto esorbitante ed eccessivo. Comunque anche su questo emendamento sono favorevole.

Il successivo emendamento 2.2 evidentemente è subordinato e dunque il parere favorevole sull'emendamento 2.1 assorbe il giudizio del relatore sulla proposta subordinata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, desidererei sapere dall'onorevole Strik Lievers se accoglie l'invito del relatore a modificare il proprio emendamento.

STRIK LIEVERS. Certo.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Esprimo allora, a nome del Governo, parere favorevole sugli emendamenti presentati al testo in esame dai senatori Strik Lievers, Nocchi e Boggio per le motivazioni e nei limiti espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000.

2. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole da: «con la reclusione» *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 fino a lire 3.000.000 e, in casi di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire 10.000.000».

1.1 (Ulteriore nuovo testo) STRIK LIEVERS, NOCCHI, BOGGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi, per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, nè l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali esauriti o offerti esclusivamente a noleggio».

1.3 STRIK LIEVERS, NOCCHI, BOGGIO

Sopprimere il comma 2.

1.2 (Ulteriore nuovo testo) STRIK LIEVERS, NOCCHI, BOGGIO

Ricordo che l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, si intende modificato nel senso che le parole: «esauriti o offerti esclusivamente a noleggio» sono sostituite con le seguenti: «che non siano acquistabili sul mercato».

Gli emendamenti sono stati già illustrati ed il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il proprio parere.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, nell'ulteriore nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, con la modificazione proposta dal relatore, sulla quale i presentatori hanno convenuto.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, nell'ulteriore nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La condanna per i reati previsti dall'articolo 1, comma 1, comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1 NOCCHI, STRIK LIEVERS, BOGGIO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Se il fatto è di rilevante gravità».

2.2 NOCCHI, STRIK LIEVERS, BOGGIO

Invito i presentatori ad illustrarli.

NOCCHI. Si intendono già illustrati.

PRESIDENTE. Anche su questo punto il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso il proprio parere.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Nocchi ed altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 2.2 si intende pertanto assorbito.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 1 e dalle leggi 29 luglio 1981, n. 406, e 20 luglio 1985, n. 400, sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Gli articoli 177, 178 e 179, nonchè l'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono abrogati.

2. Gli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono abrogati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, opportuno e conferente, ad avviso della mia parte politica e parlamentare, è il disegno di legge in votazione perchè tende a sopprimere una distonia del sistema vigente mediante il rimedio di sanzioni così come risultanti dall'accoglimento degli emendamenti. Il provvedimento è ispirato ad apprezzabili ragioni di equità per la

devoluzione delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici. Da condividere infine è l'eliminazione del contributo, posto a carico senza alcun giustificabile motivo, degli editori sulla vendita di opere di pubblico dominio.

Per queste considerazioni, espresse nella dovuta sintesi, annunzio il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

NOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, anche a nome del mio Gruppo annuncio il voto favorevole sul disegno di legge in esame, soprattutto in relazione all'accoglimento da parte del relatore e del rappresentante del Governo degli emendamenti che abbiamo presentato con i colleghi Strik Lievers e Boggio. In questo modo è stata introdotta un'importante rettifica all'interno del provvedimento, sia per quanto riguarda le sanzioni, sia soprattutto per quanto riguarda la norma aggiunta a favore del settore formativo, educativo e di ricerca applicato alla musica. Ci apprestiamo a varare un provvedimento molto importante, solo apparentemente marginale, ma che riguarda probabilmente milioni di cittadini italiani.

I colleghi sanno che negli ultimi quindici-venti anni questo settore ha conosciuto uno straordinario sviluppo dal punto di vista educativo-formativo: sono centinaia di migliaia i ragazzi e le ragazze che ogni anno si avvicinano a questo tipo di linguaggio. Siamo per questo stati sollecitati – per una volta ci viene dall'esterno un condizionamento positivo – dalle accademie musicali, dai conservatori, dalle scuole di musica, dall'associazionismo culturale che hanno sollevato una questione per loro importantissima: la riproduzione del testo musicale è diventata la norma nell'attività ricorrente di queste istituzioni, e considerarla illegittima sarebbe apparso obiettivamente contraddittorio e non accettabile.

Nel secondo emendamento all'articolo 1 si è voluta estendere questa possibilità anche alle iniziative e alle attività amatoriali, che il volontariato e l'associazionismo culturale svolgono normalmente in tutto il territorio nazionale, con l'ulteriore integrazione che non sono da considerare a scopo di lucro, eventualmente, quelle iniziative, quelle attività e quelle manifestazioni per le quali si preveda un piccolo rimborso spese per gli artisti che dovessero eventualmente intervenire.

È un atto importante, un riconoscimento dovuto ad uno sforzo straordinario che questo comparto sta realizzando per promuovere la cultura musicale del nostro paese. È importantissimo che il Parlamento lo riconosca attraverso una propria sanzione.

Per tali motivi voteremo a favore del disegno di legge in esame.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano, con soddisfazione, su un provvedimento che porta la mia firma come primo presentatore.

Vorrei porre l'accento sulla norma contenuta nell'articolo 4, ora divenuto 3, del disegno di legge che ha una notevole importanza perchè elimina un balzello, che era un residuo dell'ordinamento di carattere corporativo.

Anche questa particolare norma contenuta nel disegno di legge deve essere a mio avviso salutata con favore. Per tali motivi il Gruppo repubblicano voterà a favore del disegno di legge.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, annuncio il nostro voto favorevole ed esprimo la nostra soddisfazione e il nostro apprezzamento per l'accoglimento degli emendamenti che abbiamo presentato insieme ai colleghi Nocchi e Boggio a tutela, come ben ha sottolineato il collega Nocchi, di attività di grande importanza culturale nel nostro paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1102 nel suo complesso.

È approvato.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Comunico che su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente: Manzini ed altri. – «Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica» (3039).

La 7ª Commissione permanente è autorizzata a convocarsi anche immediatamente per procedere all'esame del suddetto provvedimento.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie» (2559) d'iniziativa dei deputati Volponi e altri *(Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie», d'iniziativa dei depu-

tati Volponi, Saretta, Benevelli, Moroni, Facchiano, Bruni Giovanni, De Lorenzo, Benedikter, Armellin, Artioli, Borra, Brunetto, Castagnetti Pierluigi, Ceci Bonifazi, D'Amato Carlo, Fronza Crepaz, Perani, Renzulli, Rinaldi e Rivera, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati.

Ad integrazione della relazione scritta, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Duò, per illustrare il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2559,

considerato che il riferimento, di cui all'articolo 1, alla pubblicità sanitaria mediante inserzione sugli elenchi telefonici deve intendersi come comprendente qualsiasi tipo di elenco telefonico, guida e annuario commerciale, eventualmente strutturati per categorie economiche,

rilevato che per il riferimento al sindaco, di cui agli articoli 2 e 6, si deve intendere quello al sindaco del comune in cui ha sede l'esercente la professione sanitaria e la professione sanitaria ausiliaria,

invita il Governo

a predisporre adeguate misure di controllo onde evitare la diffusione surrettizia di forme e modalità pubblicitarie non consentite normativamente, nonchè l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

9.2559.1. LA COMMISSIONE

DUÒ, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, la relazione scritta mi pare esauriente; vorrei solo spendere qualche parola per spiegare i motivi che hanno spinto la Commissione a presentare l'ordine del giorno portato all'attenzione dell'Assemblea. In sostanza questo disegno di legge, atteso da più parti affinchè ci sia una precisa regolamentazione della pubblicità sanitaria, ha spinto la 12ª Commissione ad auspicare che il Governo predisponga adeguate misure di controllo onde evitare la diffusione surrettizia di forme e modalità pubblicitarie non consentite normativamente. In sostanza la Commissione si è fatta carico di muovere questo invito al Governo affinchè a questo disegno di legge sia posta una particolare attenzione e seguano da parte del Governo adeguate misure di controllo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Modugno. Ne ha facoltà.

MODUGNO. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, sono veramente lieto di chiudere la legislatura annunciando il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge in discussione, un testo che sta esplicitamente dalla parte dei cittadini.

Si tratta di disposizioni che tutelano i malati dalla quantità di ciarlatani che prosperano soprattutto in alcuni campi della medicina. Pensiamo ad esempio alla medicina estetica, con tutti gli annessi e connessi sui problemi delle diete dimagranti. Basta giocare un po' con

il telecomando della televisione per rendersi conto di come semplici laureati si trasformino in specialisti-santoni. Basta sfogliare qualche giornale di provincia per vedere pubblicizzate, accanto a ristoranti e macellerie, cliniche e case di cura, magari convenzionate.

Questa materia necessitava di disciplina e questa legge, seppur a mio avviso con sanzioni ancora troppo deboli, risponde a tale esigenza.

Importante è anche il ruolo diretto che con l'articolo 7 assume il Ministro della sanità rispetto all'informazione sanitaria. Forse va qui sollevato il problema degli organi professionali. Certo tutti voi sapete che i radicali hanno una posizione storica contro gli organi professionali. Sebbene questi nella nostra società rappresentino una condizione essenziale per esercitare una determinata professione, quasi sempre sono meccanismi di controllo e di potere. È dunque una carenza non aver previsto, in caso di contrasto tra ordini professionali che si appellano al Ministro ed eventuali soggetti contestati, un organo *super partes*. La funzione di quest'organo non può essere assorbita dal Ministro nè dal Consiglio superiore della sanità e, sicuramente, con la prassi sarà assunta dalla magistratura ordinaria e dai tribunali amministrativi.

Comunque, al di là di questa pecca, il testo è accettabile.

È un vero peccato che a chiusura della legislatura un testo di questo genere rimanga isolato rispetto ad altri che erano altrettanto urgenti ed indispensabili. Penso alla poca chiarezza che esiste nel campo della pubblicità dei prodotti medicinali, all'induzione al consumo di alcuni prodotti farmaceutici che viene favorita da certe abili campagne promozionali. Ma penso più in generale a prodotti che hanno una diretta incidenza sulla salute, ad esempio alle sigarette ed ai prodotti alcolici.

Molti disegni di legge erano stati proposti su questi argomenti e, quasi fatalmente, vede la luce quello che ha minori implicazioni commerciali.

Credo che la richiesta di tutela che emerge dall'opinione pubblica e la spinta verso controlli rigorosi che viene dai professionisti seri porterà le Camere a legiferare su tali materie nella prossima legislatura.

Consideriamo il nostro sì come un avvio verso questa direzione. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DUÒ, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, ringrazio il senatore Modugno per le osservazioni da lui svolte; per la verità anche in Commissione sono state fatte osservazioni analoghe e addirittura erano stati presentati anche degli emendamenti. Però, è prevalso il ragionamento che è meglio avere una legge non perfetta piuttosto che non averla affatto. Questo spazio, che era aperto e che dava la possibilità a quegli abusi segnalati molto bene dal senatore Modugno, si chiude con questa legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

* MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, rivolgo un ringraziamento al senatore Duò per la sua relazione e per avere con pazienza e saggezza portato avanti in tempi assai rapidi questo provvedimento onde fare in modo che la presente legislatura termini con l'approvazione di una normativa già da tempo attesa, proprio per evitare tutti quegli elementi di disinformazione pericolosi per la salute dei cittadini cui ha fatto riferimento il senatore Modugno, che desidero contestualmente ringraziare per la sua adesione.

L'ordine del giorno presentato dalla Commissione viene accolto dal Governo molto favorevolmente. Ne avevamo già parlato in Commissione nel momento stesso in cui rinunciammo ad apportare modifiche in questo ramo del Parlamento, proprio con l'intenzione di varare al più presto un utile provvedimento, segnalando però nel contempo quelle carenze e quelle manchevolezze alle quali dovrà essere rivolta una certa attenzione in seguito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonchè mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.

2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;

b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;

c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

3. L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.

4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o

equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'articolo 1, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, nonchè la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'articolo 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonchè, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonchè con inserzioni sugli elenchi telefonici, attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purchè accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.

2. È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.

3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonchè al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. La pubblicità di cui all'articolo 4 è autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonchè la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale.

3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.

4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi.

5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

1. È necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.

3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

1. Il Ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.

2. A tal fine, il Ministro della sanità, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.

3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.

4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

2. Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 9.

1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.

2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 10.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, le strutture di cui all'articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all'articolo 6 devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FERRAGUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, come ha già ricordato il relatore, senatore Duò, questo disegno di legge, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati e che tra l'altro giace nelle Aule parlamentari da ben due legislature, si propone l'obiettivo di reprimere gli abusi nell'esercizio delle professioni sanitarie e disciplinare la pubblicità sanitarie.

Noi riteniamo che con tale provvedimento si dia finalmente corpo ad una normativa che va oltre gli atti amministrativi consolidati che attualmente regolamentano la salute dei cittadini.

Come il senatore Modugno giustamente ricordava, anche il Gruppo del PDS avrebbe desiderato che questo provvedimento fosse seguito da altre leggi ugualmente significative. Nel merito del provvedimento, vorrei ricordare che, nell'ambito della Commissione sanità, avevamo pensato di poter migliorare il testo; tuttavia, come giustamente osservava il relatore Duò, poichè a volte il meglio è nemico del bene – ogni modifica avrebbe fatto decadere il provvedimento – in Commissione sanità abbiamo convenuto unitariamente di approvare la legge perchè questo era un primo importante passo. Infatti, questo provvedimento almeno fa chiarezza in un campo delicatissimo, come è quello della pubblicità sanitaria.

Signor Presidente, anch'io desidero ricordare, con il senatore Modugno, che uno dei passaggi più importanti del testo legislativo sottoposto al nostro esame è l'articolo 7, che prevede la possibilità di rettificare informazioni e notizie su argomenti di carattere medico ritenuti controversi, che siano stati forniti al pubblico tramite la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi. Questo testo va, quindi, nella direzione di una corretta informazione dei cittadini, per la tutela della loro salute.

Se in Parlamento riusciremo ad approvare anche il provvedimento che riguarda gli infermieri sicuramente daremo un ulteriore contributo non soltanto nel settore delle professioni ma appunto della sicurezza nel campo sanitario. Ciò avverrà in modo particolare con la previsione della laurea per alcune attività importanti per la tutela della salute.

Signor Presidente, sono queste alcune considerazioni per preannunciare il nostro voto favorevole sul provvedimento sottoposto al nostro esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, le chiedo se è possibile procedere ad una inversione dell'ordine del giorno e quindi anticipare l'esame del disegno di legge n. 2317-*bis*: «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali», rispetto al disegno di legge: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile». Il relatore su quest'ultimo disegno di legge, senatore Murmura, cui ho anticipato la mia richiesta, non si è opposto.

Pertanto, se l'Assemblea è d'accordo, vorrei pregarla di procedere all'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Covi si intende accolta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali» (2317-*bis*), d'iniziativa del senatore Favilla e di altri senatori *(Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali», d'iniziativa dei senatori Favilla, Marniga, Brina, Candioto, Pizzol e Di Stefano, già approvato dalla 2ª Commissione permanente del

Senato e dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 3 gennaio 1992 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Poichè la 2ª Commissione permanente del Senato ha concluso questa mattina i propri lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, allo stato, l'accesso alla professione dei ragionieri si ottiene dopo un periodo di pratica di due anni e l'esame di abilitazione. Noi avevamo avvertito l'esigenza di adeguare la nostra normativa a quella CEE e per tale motivo avevamo approvato questo disegno di legge rinviato, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, dal Presidente della Repubblica. I rilievi del Capo dello Stato non sono privi di pregio. Tuttavia, la Commissione questa mattina ha considerato se debba prevalere l'interesse a fare in modo che i ragionieri e i periti commerciali abbiano titoli e livello di formazione professionale riconoscibili in ambito comunitario o se sia necessario aspettare la riforma della scuola secondaria superiore.

I rilievi del Presidente della Repubblica da un lato chiedevano di coordinare il testo con la riforma della scuola secondaria superiore, dall'altro lato ritenevano che ci fosse una spesa non giustificata per i nuovi corsi professionali. Questi rilievi possono essere condivisi in linea di principio, però – come avevo detto – vi è la necessità di consentire l'entrata in vigore nel nostro paese dell'VIII direttiva CEE sul controllo legale dei conti.

D'altra parte, questo disegno di legge non incide sul processo formativo e sui programmi previsti per il conseguimento del titolo di studio di ragioniere. La laurea breve, o la laurea in giurisprudenza, o quella in economia e commercio costituiscono solo un requisito ulteriore al diploma; così come sono oggi requisiti ulteriori la pratica biennale e l'esame di abilitazione. Il disegno di legge al nostro esame prevede una pratica triennale e un esame di abilitazione.

La Commissione giustizia ha approvato all'unanimità il testo al nostro esame e, mio tramite, invita l'Assemblea ad esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione testè svolta dal relatore, senatore Di Lembo.

PRESIDENTE. Informo che la 5ª Commissione permanente ha espresso per quanto di propria competenza, parere favorevole sul testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. L'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - *(Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale)* - *1.* Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti politici;

c) essere di condotta irreprensibile;

d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;

e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

g) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera *f)* del comma 1.

3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera *f)* del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La normativa di cui al comma 4 dell'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sarà emanata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento per la determinazione dei programmi di esame ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

4. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgono ai sensi della normativa previgente.

5. Per coloro che hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata biennale della pratica stessa prevista dalla normativa previgente. Gli stessi, al termine della pratica professionale, saranno ammessi a domanda a sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma 3 del citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, anche se non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera *f)* del comma 1 dello stesso articolo 31.

6. Coloro che avranno iniziato la pratica professionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 2 del più volte citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, potranno, al termine del periodo di pratica di durata triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 3 del medesimo articolo 31 del citato ordinamento, anche se non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARNIGA. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, annuncio il doveroso voto favorevole del Gruppo socialista a questo provvedimento.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, nel dare atto del voto favorevole del Gruppo repubblicano al disegno di legge vorrei porre in evidenza che la necessità di intervenire a seguito del rinvio del Presidente della Repubblica si è determinata anche perchè contemporaneamente è stato approvato, nella seduta pomeridiana di ieri, un disegno di legge in cui sostanzialmente si pongono i dottori commercialisti in sintonia con l'VIII direttiva della CEE in quanto per costoro, che ovviamente sono già muniti di laurea, si prevede che il periodo di praticantato, prima di essere abilitati all'esercizio della professione e soprattutto alla revisione dei conti, debba essere triennale.

Se non si fosse intervenuti tempestivamente con la modifica dell'ordinamento dei ragionieri, si sarebbe creata una grossissima disparità di trattamento tra due professioni che esercitano sostanzialmente la medesima attività con una specifica preparazione professionale soprattutto per quanto attiene alla contabilità.

Il disegno di legge non è stato approvato specificamente nello stesso testo che ha comportato il rinvio da parte del Presidente della Repubblica ma con una modesta modifica che tiene conto anche del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente. Questa variazione è modesta ma significativa in quanto modifica la lettera *f)* dell'articolo 1 stabilendo che quel corso di livello universitario, che deve succedere al conseguimento del titolo di ragioniere per poter essere abilitati all'esercizio della professione, si riferisce al nuovo istituto introdotto con la riforma didattica universitaria e che va sotto il nome di «laurea breve». Con la modifica della definizione del diploma universitario legalmente riconosciuto rispetto a quanto si diceva a proposito di un diploma di livello universitario legalmente riconosciuto, si è ricondotta la normativa a fare espresso riferimento ad una legge in vigore, superando con ciò anche quel dubbio di non copertura finanziaria che il Presidente della Repubblica aveva avanzato nel suo messaggio.

Nel dichiarare il nostro voto favorevole, desidero invitare l'Assemblea a unirsi a questo stesso voto, perchè il provvedimento al nostro esame è essenziale per una professione altamente meritevole nel panorama economico del nostro paese.

BATTELLO. Dichiaro di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. A nome del Gruppo del Partito democratico della sinistra dichiaro il nostro voto favorevole, perchè continuiamo a ritenere, anche a fronte del messaggio del Presidente della Repubblica del 3 gennaio di quest'anno con cui è stato rinviato questo provvedimento, che esso meriti di essere approvato e innovi positivamente

l'ordinamento sotto il profilo della introduzione di ulteriori requisiti per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e dei periti commerciali. Come ha ricordato il presidente Covi, ieri abbiamo approvato il disegno di legge n. 3164, il quale ha recato modifiche all'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1953, n. 1067. Le modifiche introdotte con il disegno di legge n. 3164, relativo ai dottori commercialisti, riguardavano la previsione del requisito del tirocinio di almeno tre anni presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo; questo requisto non era prima previsto, dal momento che ci si limitava alla richiesta del diploma.

Omologamente a quanto è stato deciso per i dottori commercialisti, in vista dell'introduzione o meglio dell'efficacia che nell'ordinamento acquisterà l'VIII direttiva comunitaria sul controllo legale dei conti, questo disegno di legge intende intervenire in materia di ragionieri e periti commerciali, non accontentandosi più dell'esistenza del diploma, che continua a restare presupposto per l'iscrizione all'albo, ma rafforzando ulteriormente i requisiti di tale iscrizione con la previsione di un tirocinio triennale e prevedendo altresì il possesso di un diploma di livello universitario, nella terminologia del disegno di legge già approvato in prima lettura, antecedentemente al rinvio del Presidente, ovvero, oggi, di un diploma universitario *tout court*, essendo stata abolita l'espressione «di livello», nella nuova stesura che viene offerta all'approvazione dell'Aula.

Ricordo che il Presidente della Repubblica, rinviando con il suo messaggio questa legge, ha scritto testualmente: «Sono ben consapevole del rilievo che ha il provvedimento per consentire l'acquisizione di livelli di formazione professionale che siano riconoscibili in ambito comunitario e abilitino perciò all'esercizio della professione o allo svolgimento delle relative attività lavorative anche al di fuori del territorio nazionale e in condizioni di parità quindi con i cittadini degli altri paesi della Comunità». Tuttavia, dopo aver dato sottolineatura a questa rilevanza propria del provvedimento, egli ha ritenuto di dover introdurre non già perentori dubbi di costituzionalità, ma di mettere in evidenza aspetti di dubbia congruità con l'ordinamento interno, tali da poter suscitare perplessità di ordine costituzionale, così addirittura lambendo, secondo me, il mero merito politico del disegno di legge che, come si sa, è riservato alla valutazione e deliberazione dell'Assemblea.

Il presidente Covi ha già messo in evidenza come i rilievi del Presidente della Repubblica possano essere superati alla luce di considerazioni più complessive che egli ha esposto e che io condivido.

Tutto ciò detto, a nome del gruppo del PDS concludo nel senso che voteremo a favore del disegno di legge, pure a fronte del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica, nella consapevolezza – e forte – che esso rafforzerà, nel delicato settore del controllo dei conti, comunque dell'esercizio dell'attività di tale categoria, i requisiti necessari affinchè questi professionisti lavorino con i livelli adeguati alle esigenze

del mondo contemporaneo e specificatamente alle nuove esigenze di controllo dei conti poste dall'VIII direttiva comunitaria. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» (2203-*bis*), d'iniziativa del deputato Balestracci *(Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e nuovamente approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», d'iniziativa del deputato Balestracci, già approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e nuovamente approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 15 agosto 1990 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione; nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati.

La 1ª Commissione permanente ha chiesto l'autorizzazione alla relazione orale.

Poichè non si fanno osservazioni, ha facoltà di parlare il senatore Murmura.

MURMURA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, riesaminiamo in Assemblea il disegno di legge concernente l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, a seguito del richiamo autorevole ed apprezzabile del Presidente della Repubblica che ce lo ha rinviato con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Si tratta di un provvedimento che avevamo approvato all'inizio dello scorso anno in Commissione sulla base di un consenso molto ampio, quasi all'unanimità, convinti che questa disciplina si rendesse necessaria, anche a seguito degli avvenimenti disgraziatamente spesso all'attenzione di ciascuno di noi.

Siamo qui – dicevo – a seguito di un richiamo del Capo dello Stato, richiamo ben più dignitoso, ben più apprezzabile e autorevole di altri più recenti episodi. Debbo dire che incombe sul Parlamento

l'obbligo della responsabilità di riesaminare, a seguito del messaggio del Capo dello Stato, disegni di legge approvati, di rivederli, se necessario, di respingere o accettare le obiezioni e le valutazioni formulate. Ritengo che, nel caso di specie, questo sia un fatto particolarmente importante, poichè è indispensabile ovunque, anche nell'attuale circostanza, osservare il principio costituzionale secondo il quale le pubbliche amministrazioni sono regolate per legge, anzichè attraverso il sistema, da tempo vigente e di prassi, di atti amministrativi non rispondenti per ciò stesso alla norma costituzionale.

Quali sono le osservazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica su cui in Commissione ci si è lungamente soffermati, anche se rapido è stato l'esame del testo (ma preceduto da un'attenta valutazione del Ministro e dei suoi collaboratori, nonchè dai componenti della Commissione)? S'è atteso un certo lasso di tempo, anche per rispetto del lavoro svolto dalla Camera dei deputati, per una più attenta valutazione delle indicazioni contenute nel messaggio.

Le osservazioni investivano vari punti: l'attribuzione per legge di compiti permanenti ad un Ministro senza portafoglio; l'istituzione per legge di un dipartimento che già era stato costituito, creato, posto in essere da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e *ante* anche dalla legge n. 400 del 1988; il problema del potere di indirizzo e di coordinamento (se intestarlo al Ministro o all'organo collegiale del Consiglio dei ministri); il problema delle competenze e del rapporto tra Ministro senza portafoglio per la protezione civile e Ministeri tradizionali, tra cui *in primis* quello dell'interno; il problema della dichiarazione dello stato di emergenza; i problemi, certo importanti e rilevanti, connessi al potere di ordinanza, sia in relazione ai destinatari e al contenuto della delega da intestarsi, sia all'ampiezza di questo potere non solo per materia ma anche temporale. Tuttavia, l'ispirazione e la motivazione del messaggio del Capo dello Stato consistevano nel rilevare la presunta diversità tra gli indirizzi espressi dalla legge n. 400 e le scelte operate dal provvedimento in esame.

A prima vista, sembrava che il potere di autorganizzazione della Presidenza del Consiglio fosse alquanto distorto nel testo normativo, perchè forse ad alcuni era apparso eccessivo ed errato il conferimento di tale potere in ordine sia alle funzioni, sia alla delega, sia alla istituzione di strutture organizzative. Invece, la legge che abbiamo licenziato sulla scorta di queste osservazioni e valutazioni, con la collaborazione qualificata e autorevole del Governo, fa registrare una attenuazione sotto un certo profilo delle perplessità, dei dubbi e dei rilievi contenuti nel messaggio. Infatti, al Ministro senza portafoglio per la protezione civile si dà una funzione essa stessa delegata rispetto a quella del Presidente del Consiglio e si guarda a questo organo con prioritarie e prevalenti competenze in direzione dell'emergenza, legando i suoi interventi e i suoi maggiori poteri a tale emergenza, nonchè alla sua preposizione in capo al Dipartimento della protezione civile che viene istituito per legge e non rimesso soltanto all'atto amministrativo del decreto del Presidente del Consiglio.

È vero che nel testo precedente, quello già approvato, la figura del Ministro senza portafoglio poteva apparire eccessiva ed esorbitante, anche se da parte nostra, al momento dell'approvazione del testo,

queste preoccupazioni erano state fugate perchè a noi la presenza di tale Ministro appariva comunque condizionata alle determinazioni del Presidente del Consiglio, anche per la collocazione all'interno della stessa struttura dipartimentale.

Con l'innovazione sostanziale introdotta dal provvedimento in esame, ci si propone di attribuire una stabilità legislativa tanto al riconoscimento dei poteri quanto alla struttura. Questo legittima pienamente l'istituzione di un Ministro per tutte quelle maggiori ragioni di tutela e di garanzia, di preminenti interessi della collettività nazionale che esigono un'adeguata disciplina legislativa e stabilità nell'organizzazione preposta alla tutela degli interessi generali.

Del resto, che l'istituzione del Dipartimento e dello stesso Ministro senza portafoglio non rappresenti una esorbitanza del legislatore del 1991, sta non solo nell'esistenza di questo organo, preposto da tempo a settori particolarmente rilevanti e a momenti particolarmente difficili nella vita della società e delle istituzioni, ma risiede anche nella legge n. 400, relativa all'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Questa legge, infatti, all'articolo 19 configura queste funzioni e questi poteri e stabilisce che tali competenze sono riservate al Presidente del Consiglio sino all'entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio della protezione civile. Non si è trattato, quindi, di un'invenzione o di una volontà di espansione del numero dei dicasteri, per ragioni legate ad una migliore e più diffusa presenza delle forze politiche in seno all'Esecutivo.

La verità è che, dimenticando il contenuto della dottrina, le opinioni di numerosi esponenti qualificati del mondo politico, e i molti elaborati di commissioni di studio, alla legge sulla Presidenza del Consiglio non si è accompagnata una legge sull'ordinamento dei Ministeri. Questa lacuna determina, per le carenze in sede di coordinamento, la nascita di comitati interministeriali, che il più delle volte lasciano il tempo che trovano, poichè al loro interno i funzionari e i rappresentanti dei singoli Ministeri operano come bracci secolari dell'amministrazione di provenienza e tendono a far diminuire la forza del coordinamento per conservare le competenze e i poteri spettanti al Ministero rappresentato.

Con il disegno di legge in esame, soprattutto così come rielaborato – basti esaminare l'articolo 1 e le norme che ad esso seguono, con le modifiche introdotte –, abbiamo voluto, accogliendo la questione sollevata dal Presidente della Repubblica, dare chiarezza alla figura del Ministro senza portafoglio per la protezione civile e anche alla funzione che a questi deve far capo.

La dizione che viene adottata non rende indispensabile la figura del Ministro, ma è la situazione a determinarne la necessità, perchè vi è la diffusa convinzione che attribuzioni così complesse e difficili non possano non richiedere una figura ad esse preposta, con preminenti funzioni di coordinamento delle attività delle altre amministrazioni.

Certo, la nomina del Ministro deve rispondere, così come la sua stessa istituzione, a interessi generali in attesa di quell'auspicata riforma che possa coordinare in maniera più precisa e più chiara l'ordinamento dei ministeri nel nostro paese. Questo significa anche non esaltare

visioni puramente dicasteriali dell'organizzazione governativa, che sono incompatibili con una concezione moderna del Governo.

La novità di questa figura ministeriale senza portafoglio è nella limitazione temporale delle funzioni che deve svolgere, prioritariamente legate allo stato di emergenza: in questo il disegno di legge ha recepito una precisa e ripetuta esigenza manifestata in Senato dalla Commissione territorio e ambiente. La dichiarazione dello stato di emergenza secondo la nuova legge compete al Consiglio dei Ministri, che deve anche determinare con precisione le sue caratteristiche, i territori, senza per questo espropriare competenze e funzioni proprie della Direzione generale della protezione civile verso il Ministero dell'interno o quelle più specifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nè tanto meno quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate, che come altri enti ed associazioni sono strutture operative della protezione civile.

La medesima logica presiede al dubbio presidenziale sollevato intorno all'istituzione del Dipartimento. Come ho avuto modo di affermare, il Dipartimento esisteva già, sia pure per atto amministrativo, oltre alla riserva di legge presente nella legge n. 400 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Pertanto questo Dipartimento ha una funzione di coordinamento effettivo, serve a valorizzare le esigenze diffuse di tutela del territorio, di questi studi di prevenzione e di preparazione stabilizzandone gli effetti, anche in considerazione dei primari interessi pubblici che richiedono maggiore razionalità, più puntuale certezza e permanenza di un assetto organizzatorio da utilizzare in un momento certamente limitato, quello dell'emergenza. Un momento che vorremmo fosse sempre più limitato, dato che, ahimè, disgraziatamente ai disastri materiali si aggiungono anche perdite umane.

Attraverso la rielaborazione del testo si è risolto anche il problema del cordinamento, non più attribuito al Ministro ma riservato in via generale al Consiglio dei ministri, come prevede l'articolo 2 della legge n. 400. la Commissione e il Governo hanno ritenuto che la relativa disciplina possa riportarsi a quella norma, così come viene stabilito all'articolo 5, che vede peraltro soppressi i commi 4, 5, 6 e 7 del vecchio testo.

Attraverso la rielaborazione del testo, soprattutto da parte della 1ª Commissione permanente del Senato, si è compiuto un passo avanti per la chiarificazione sulla natura giuridica del rapporto che viene ad instaurarsi tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro per la protezione civile, evitando – ed ancor più dovrà essere fatto successivamente – ogni sovrapposizone di potestà di coordinamento in materia anche nei confronti degli altri Ministeri.

Questo è un aspetto rilevante soprattutto perchè il Ministro per la protezione civile ed il Dipartimento sono strutture organizzative – anche se il Dipartimento è stato istituito per legge – della Presidenza del Consiglio, la cui configurazione, così come la relativa legge del 1988 prevede e disciplina, è di coordinamento complessivo dell'azione non solo legislativa, ma anche di alta amministrazione per evitare corporativismi, fughe, distrazioni e scarichi di responsabilità che costituiscono

tanta parte – ahimè! – delle vicende che spesso siamo chiamati sia come cittadini, sia come legislatori, a vedere e ad accertare.

Avviandomi rapidamente alla conclusione del mio intervento, la Commissione e il Governo hanno ritenuto pertinenti alcune valutazioni espresse dal Capo dello Stato sulla delicatezza del problema della dichiarazione dello stato di emergenza e sul potere di ordinanza. Tali punti sono stati chiariti e rielaborati con una nuova riformulazione dell'articolo 6.

Credo che l'argomento non interessi molto, visti i colloqui riservati che vengono posti in essere da parte di alcuni colleghi che forse pensano più ad imminenti scadenze o a commenti sui fatti del giorno, anzichè a problemi legislativi. D'altra parte, è un fatto che accade anche in tutte le buone famiglie, e la nostra non sfugge a tale regola.

Vi è poi un altro rilievo per quanto riguarda le ordinanze, che, indiscutibilmente, per la possibile compressione di alcuni diritti complessivi e di alcuni interessi legittimi dovevano essere ridefinite. Noi ci siamo sforzati di farlo e mi auguro che se dovessero manifestarsi dei dubbi in quest'Aula potranno essere adottati ulteriori miglioramenti, anche perchè le ordinanze hanno un potere normativo di deroga rispetto alle leggi dello Stato. Ciò è espressamente detto, sia pure esigendo in questo caso una motivazione per provvedimenti del genere.

Però, gli effetti normativi di queste ordinanze debbono essere – e non potrebbe accadere diversamente – contenuti entro termini temporali uguali a quelli dello stato di emergenza, al fine di evitare applicazioni ultrattive da parte dei pubblici poteri.

Questo quadro dei soccorsi e degli interventi urgenti deve essere ulteriormente spiegato per un debito di chiarezza, per esaltare un momento del coordinamento che non significa umiliazione – da nessuno vagheggiata o voluta – di strutture esistenti che hanno fatto e tuttora continuano a fare il loro dovere con grande dignità e capacità, e pone il problema del rapporto con altri Ministeri esistenti.

Qualche passo in avanti è stato già compiuto e verrà nuovamente posto in essere in Aula con ulteriori affinamenti del testo in relazione alle funzioni poste in capo ad altri Ministeri. Anche in questo caso bisogna ricordare le funzioni particolarmente interessanti e qualificate che svolge il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ciò non soltanto in omaggio alla storia, alla tradizione e agli episodi passati, ma per la quotidianità delle prestazioni che il Corpo dei vigili del fuoco rende alla comunità nazionale.

Per questi motivi, non posso che condividere l'ordine del giorno presentato da alcuni colleghi e raccomandarlo al consenso del Governo e all'approvazione dell'Assemblea. L'ordine del giorno è diretto al potenziamento e all'ammodernamento del Corpo, temi che formano oggetto di un decreto-legge in corso di conversione che – a mio avviso – è limitato soprattutto all'aspetto dell'aumento degli organici. Al contrario, per corpi di questo genere bisognerebbe provvedere, insieme all'indispensabile aumento degli organici, all'affinamento della preparazione e delle esperienze, in modo tale che i vigili del fuoco del 1992 non si trovino di fronte agli stessi problemi e alle stesse difficoltà dei

vigili del fuoco di venti o trent'anni fa, anche per quelle novità rivoluzionarie che si sono registrate nella società e nel mondo del lavoro e delle imprese.

È in questa stessa ottica e in questo stesso quadro che, seguendo il cammino degli ultimi anni, viene privilegiata la figura del prefetto, senza diminuire, attenuare ed espropriare tuttavia le funzioni delle regioni, delle province e dei comuni. La figura prefettizia deve e non può che essere una figura di coordinamento a livello intermedio tra il comune e la regione; non può che essere un momento di coordinamento e di coagulo delle varie iniziative, anche per il ruolo istituzionale che il prefetto ricopre e per non disperdere energie e mezzi, soprattutto quando, ad avviso della Commissione, determinati strumenti e mezzi non possono essere eccessivamente diffusi sul territorio, in quanto – fortunatamente – le disgrazie non sono quotidiane. Pertanto, occorre una funzione più alta rispetto a quella di livello comunale per poter provvedere a tutte queste strutture.

Onorevole Ministro, forse sarebbe opportuno (e faccio questa affermazione non perchè tenga in maniera particolare ai comuni) che gli enti locali venissero aiutati anche finanziariamente, in quanto il sindaco ha pure una funzione di protezione civile. Per esempio, si potrebbe provvedere anche mediante la dotazione gratuita delle carte geologiche, che sono indispensabili soprattutto nelle zone sismiche di prima categoria.

Svolte queste considerazioni, ritengo che il testo del disegno di legge, così come modificato dalla Commissione, abbia dato risposte valide, intelligenti e qualificate al contenuto del messaggio del Capo dello Stato e che quindi possa ottenere da quest'Aula un consenso ampio, se non unanime. Dobbiamo tener presente che questo provvedimento non è a carattere episodico e parziale, ma è una legge generale coerente anche con la più volte citata e ricordata legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha uno spessore di carattere costituzionale certamente più ampio di una qualsiasi legge ordinaria.

Devo inoltre ricordare e far presente a tutti, all'interno e all'esterno di quest'Aula, che i poteri di ogni Ministro (con o senza portafoglio) sono costituzionalmente analoghi, anche perchè – come tutti sappiamo – ognuno di essi rappresenta collegialmente e pienamente il Governo della Repubblica.

Con queste considerazioni e raccomandazioni, invito l'Aula, così come ha fatto la Commissione, ad esprimere un voto favorevole sul testo proposto, ricordando anche la dignità e la qualità del messaggio presidenziale, che ha riportato l'attenzione del Parlamento su una materia di indiscutibile significato e valore.

Inoltre, annuncio che farò miei i due emendamenti presentati dal collega Guzzetti, che raccomando anch'essi al voto dei colleghi presenti. Per guadagnare del tempo, anticipo il mio parere favorevole anche sugli emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Franchi, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà, anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2203-*bis* impegna il Governo ad adoperarsi, per quanto di propria competenza, affinchè il disegno di legge in materia di riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa giungere ad una tempestiva approvazione.

9.2203-*bis*.1 FRANCHI, SCIVOLETTO, NOCCHI

Il senatore Franchi ha facoltà di parlare.

FRANCHI. Abbiamo presentato questo ordine del giorno perchè i colleghi sanno che la riforma del Corpo dei vigili del fuoco non è più rinviabile. Al riguardo, erano stati assunti dal Governo degli impegni chiari e precettistici, che sono stati puntualmente disattesi. Infatti, i colleghi sanno che nel corso della legislatura il Governo si è limitato a varare provvedimenti insufficienti e parziali, incapaci di affrontare le problematiche esistenti all'interno del Corpo dei vigili del fuoco.

Oggi l'insoddisfazione dei vigili del fuoco è molto diffusa e ritengo sia giustificata. Riteniamo che il Governo questa volta debba assumere un impegno chiaro e far seguire ad esso atti concreti; ogni altro rinvio diventa colpevole.

Per tali ragioni, raccomandiamo l'approvazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Accetto l'ordine del giorno, condividendone lo spirito e la lettera.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, è già stato ricordato che l'ordine del giorno in qualche modo vuole sollecitare il Governo ad accelerare il processo di riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ovviamente, si tratta di un'impresa un po' disperata, essendo noi a pochi giorni, per non dire a poche ore, dalla conclusione della legislatura.

Tuttavia condivido la finalità di questo ordine del giorno e anche la denuncia dei ritardi con cui il Parlamento ha affrontato la materia. Del resto, su altri aspetti e su altri provvedimenti il Parlamento ha svolto bene il suo compito, così come stiamo concludendo positivamente l'*iter*

di questa iniziativa legislativa sulla protezione civile, che trova anche il nostro consenso. Non altrettanto efficace è riuscito ad essere il Parlamento sulla materia trattata dall'ordine del giorno (non so se la struttura sintattica del mio ragionamento sia esatta, ma ritengo sia chiarissimo il suo significato politico).

Per questa ragione, se i colleghi presentatori dell'ordine del giorno sono consenzienti, la pregherei, signor Presidente, di aggiungere la mia firma e quella del collega Strik Lievers a questo testo. Annuncio il nostro voto favorevole all'ordine del giorno stesso.

SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORI. Se possibile, signor Presidente, vorrei aggiungere anche la mia firma (e, ritengo, dei senatori del mio Gruppo presenti in Aula), perchè condivido l'opinione espressa poco fa. Sarà difficile tradurre in legge prima della scadenza della legislatura questo provvedimento, ma anche di fronte a poche probabilità che ciò possa accadere si tratta comunque di una finalità giusta, utile ed importante. I vigili del fuoco del nostro paese aspettano una decisione in merito.

PRESIDENTE. Permettetemi soltanto di ricordare che ebbi l'onore di firmare il primo contratto di lavoro dei vigili del fuoco smilitarizzati. Saranno ormai passati trentacinque anni da quel tempo.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Franchi e da altri senatori.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

VENTURI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il testo ed i relativi emendamenti, dichiara il proprio nulla osta sul primo, a condizione – ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento – che vengano approvati gli emendamenti 5.2 e 19.1».

PRESIDENTE. Ricordo che per effetto di questo parere potrebbero rendersi necessarie delle votazioni mediante procedimento elettronico. Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti di preavviso prescritto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

BOATO. In riferimento a quale emendamento?

PRESIDENTE. In riferimento alle condizioni poste dal senatore Andreatta, vale a dire a condizione che siano approvati gli emendamenti 5.2 e 19.1 del Governo.

BOATO. Quindi se verranno approvati quegli emendamenti non occorrerà la votazione mediante procedimento elettronico?

PRESIDENTE. Esatto.

BOATO. Allora, daremo un contributo affinchè vengano approvati.

PRESIDENTE. Benissimo; vedremo se sarà un contributo sufficiente. Speriamo di sì.

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Non capisco perchè ci debba essere l'intervento della Commissione bilancio su questi emendamenti del Governo: è un fuor d'opera. Quale competenza ha quella Commissione sui poteri dei commissari e su un testo rielaborato dalla norma di copertura predisposta in corrispondenza ad un invito – mi sembra – proprio della Commissione bilancio?

BOATO. Di fatto la Commissione bilancio vuole che si approvino quelle norme.

PRESIDENTE. Proprio per tale ragione il senatore Andreatta, a nome della Commissione bilancio, propone queste condizioni, vale a dire esattamente quelle della Commissione di cui lei, senatore Murmura, è membro. D'altra parte, credo sia meglio non addentrarsi in una discussione su un tema così delicato in questo momento. Lei sa bene che i poteri della 5ª Commissione sono una materia su cui si parla molto, più fuori che dentro l'Aula.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Servizio nazionale della protezione civile)

1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento della finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli

enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Passiamo alla votazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, sarò brevissimo, poichè per il carico enorme di queste giornate ed in particolare di quella odierna ci siamo astenuti dall'intervenire in sede di discussione generale. Vorrei rapidissimamente dichiarare, in sede di votazione dell'articolo 1, che condividiamo gran parte delle osservazioni che il senatore Murmura in modo così sintetico ha svolto introducendo l'esame di questo disegno di legge e la ricostruzione che egli ha illustrato riguardo alle vicende travagliate del provvedimento.

Tutti sanno che stiamo esaminando il disegno di legge per la seconda volta, perchè il Presidente della Repubblica lo ha rinviato per un nuovo esame al Parlamento. Vorrei dire qui – se è possibile, prescindendo nel modo più totale dalle polemiche che coinvolgono anche il Quirinale in questi giorni e guardando solo al merito della vicenda – che il Presidente della Repubblica aveva ragione da vendere ed ha fatto benissimo, il 15 agosto, giorno dell'Assunta, da Pian del Cansiglio, a rinviare all'esame del Parlamento questo disegno di legge. E sono non dico totalmente – perchè tutto è discutibile – ma larghissimamente condivisibili le ragioni di merito per cui il Presidente della Repubblica lo ha rinviato. Sono ragioni che, nella Commissione ambiente del Senato, con i colleghi Tornati e Cutrera, che avrebbero voluto partecipare al dibattito e che invece per ragioni di tempo non hanno potuto intervenire, avevamo sostenuto, non condividendo la rapidità ed i contenuti con cui purtroppo il disegno di legge fu approvato, ahimè, anche dal Senato (dalla 1ª Commissione, di cui anch'io faccio parte, ma nella quale non riuscii ad intervenenire perchè non sono sant'Antonio, in sede legislativa).

Il rinvio questa volta è stato provvidenziale e do atto al collega Murmura di aver bene ricostruito la vicenda, cercando ovviamente di contemperare opinioni ed esigenze, come deve fare un relatore. Do atto che il provvedimento, così come è sottoposto al nostro esame, perfetto non è; potrebbe essere ancora perfettibile e qualche perfezionamento lo apporteremo con i pochi emendamenti che dovremo esaminare. Ci siamo tuttavia astenuti dal presentare ulteriori proposte modificative pure possibili, perchè l'intento di rendere il provvedimento ancor più perfetto probabilmente ne avrebbe impedito il completamento dell'*iter* in questa legislatura, mentre riteniamo che comunque il lavoro di rielaborazione sia stato complessivamente positivo.

Diamo atto al ministro Capria di aver compiuto un utile lavoro di incentivazione, di sostegno e di indirizzo, per quanto riguarda il ruolo del Governo, su questa materia.

Riteniamo che complessivamente il disegno di legge sia soddisfacente anche sotto il profilo costituzionale ed è il motivo per cui rendo questa dichiarazione in sede di votazione dell'articolo 1; ovviamente, le medesime considerazioni si potrebbero ripercuotere a cascata sui vari articoli coinvolti dalle obiezioni presidenziali, perchè l'articolo 1 assorbe complessivamente il giudizio positivo che il Gruppo federalista europeo ecologista esprime, in questo caso nella sua totalità (cioè nelle componenti socialista, verde e radicale), sul disegno di legge.

In sede di esame degli articoli successivi svolgerò molto rapidamente alcune altre osservazioni critiche, mentre in questa sede ribadisco il nostro giudizio positivo sull'articolo 1 e sull'insieme del disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Forse è opportuno che io intervenga per offrire al seguito della nostra discussione quegli elementi di chiarezza che ancora si possono ritenere necessari.

Condivido sino in fondo la ricostruzione storica e la relazione dell'illustre relatore, senatore Murmura, ma intendo aggiungere, a fini di chiarezza, che appena nominato Ministro per la protezione civile ho chiesto alla Commissione ambiente ed alla Commissione affari costituzionali una breve sospensione, ritenendola indispensabile per una valutazione personale ma anche di Governo in ordine alla necessità di rendere il testo coerente con il messaggio presidenziale.

Questo lavoro è stato svolto sulla base di emendamenti che io stesso ho presentato – il senatore Murmura me ne darà atto – e che sono volti proprio ad accertare fino in fondo e a rendere esplicite le preoccupazioni del Presidente, che vorrei qui – come ha fatto il senatore Murmura – richiamare brevemente. La prima riguarda la necessità di evitare la nascita di un nuovo Ministero. Sono del tutto convinto che ai fini della protezione civile non serva un nuovo Ministero e che il Ministro attinga maggiore forza nella misura in cui riesce ad esprimere, con la delega del Presidente del Consiglio, il prestigio, la forza che possono venire dall'istanza collegiale e dalla funzione di coordinamento che appartiene al Presidente del Consiglio. In questo senso ci siamo mossi al fine di meglio armonizzare il disegno di legge con la legge n. 400 del 1988, di riforma della Presidenza del Consiglio, da tutti ritenuta la norma fondamentale ed essenziale per il

riordino della funzione collegiale del Governo del paese; lo abbiamo fatto con spirito di servizio, rispondendo pure ad un'altra preoccupazione, relativa non solo all'eventuale burocratizzazione del Ministero, ma anche alla possibilità che questo potesse divenire un centro di spesa non governabile e incontrollato per un ricorso esasperato all'esercizio del potere di ordinanza. Anche su questo punto siamo stati rigorosi, riuscendo a distinguere, a partire da un'esatta definizione di entrambe, la nozione del governo dell'emergenza da quella del governo della ricostruzione. In tal modo, onorevole Presidente, sono state mutuate fino in fondo le conclusioni e le preoccupazioni della Commissione d'inchiesta sull'Irpinia.

Questi mi sembrano gli aspetti più significativi dal punto di vista politico delle modifiche introdotte, che hanno ripreso in pieno l'ispirazione che ha animato e nutrito il messaggio del Presidente della Repubblica.

Le altre osservazioni di natura tecnica sull'organizzazione del Dipartimento sono state esaminate dal relatore e credo che anche sotto questo profilo abbiamo svolto un confronto ampio, sia nella Commissione ambiente, sia nella Commissione affari costituzionali, il che lascia intendere che il disegno di legge può essere esaminato abbastanza velocemente.

Voglio poi aggiungere che gli emendamenti presentati dal Governo, che giustamente la Commissione bilancio raccomanda all'approvazione dell'Assemblea, rimuovono altre preoccupazioni. La prima è quella di evitare che il Fondo per la protezione civile possa essere amministrato fuori delle logiche di bilancio e che quindi costituisca una gestione fuori bilancio. Questo principio è stato acquisito, così come gli altri emendamenti fugano preoccupazioni che hanno pesato molto per il rischio di creare ordinamenti giuridici in qualche misura parelleli e non governabili – quasi un nuovo Ministero dei lavori pubblici –, mentre la funzione della protezione civile è altra nella misura in cui riesce a mutuare le preoccupazioni crescenti sottolineate anche a livello mondiale, quando l'ONU proclama il nostro come il decennio della protezione civile. Vedremo dall'esame degli articoli come tale lavoro sia stato fatto con grande scrupolo e con grande coerenza e credo che l'approvazione di questo disegno di legge in qualche misura ci immunizzi istituzionalmente dal pericolo e dalla tentazione di situazioni non facilmente governabili. Mi riferisco alla passata esperienza dell'esasperato potere di ordinanza e alla rivendicazione di funzioni che, lungi dall'esaltare la forza di spinta e di governo dell'emergenza in relazione ai disastri nazionali, rischia di trasformare queste calamità in occasioni per fenomeni di degenerazione dell'esercizio del potere.

Credo che questo disegno di legge risponda a tali esigenze, consentendoci una valutazione di tranquillità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze)

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Attività e compiti di protezione civile)

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'articolo 3. Desidero sottolineare brevemente l'importanza, anche in linea con quanto ha detto il ministro Capria poco fa, della chiara distinzione, nell'articolo 3, tra l'aspetto del superamento dell'emergenza, al comma 5, e al tempo stesso, al comma 6, la previsione che le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili, con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Ci sembra che questa sia una innovazione importante e positiva, per cui voteremo a favore anche dell'articolo 3, ma con questa particolare sottolineatura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso)

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(*Stato di emergenza e potere di ordinanza*)

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, anche a mezzo di delegati o commissari ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Qualora per l'espletamento dei predetti interventi sia necessario avvalersi di delegati o commissari, il relativo provvedimento deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. Alla nomina dei commissari si provvede secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla nomina dei delegati provvede il Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonchè trasmesse ai sindaci interessati affinchè vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.».

5.1 IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.».

5.2 IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sui due emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

BOATO. Domando di parlare per annunzio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, annuncio l'astensione sull'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonchè ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonchè gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonchè le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonchè alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, che dovrebbe essere dichiarato decaduto, stante l'assenza del proponente:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e i Comuni,» *con le altre*: «, i comuni e le comunità montane».

6.1 GUZZETTI

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento presentato dal senatore Guzzetti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

BOATO. Domando di parlare per annunzio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, solo per annunziare che voteremo a favore dell'emendamento 6.1. Anticipo che il nostro voto sarà favorevole anche sull'emendamento 8.1, di contenuto analogo, in riferimento all'articolo 8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Guzzetti e fatto proprio dal relatore, senatore Murmura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile)

1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Consiglio nazionale della protezione civile)

1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:

a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;

b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;

c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;

d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;

b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;

c) rappresentanti dei comuni e delle province;

d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, che dovrebbe essere dichiarato decaduto, stante l'assenza del proponente:

Al comma 3, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e delle comunità montane».

8.1 GUZZETTI

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento presentato dal senatore Guzzetti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Guzzetti e fatto proprio dal relatore, senatore Murmura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi)

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di

studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonchè all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Comitato operativo della protezione civile)

1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.

2. Il Comitato:

a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;

b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;

c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;

d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Strutture operative nazionali del Servizio)

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i servizi tecnici nazionali;

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce rossa italiana;

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

i) le organizzazioni di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonchè compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni – fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione – partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono princìpi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Competenze delle province)

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'orga-

nizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Competenze del prefetto)

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile ed il presidente della giunta regionale;

b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonchè di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei segnalarle che all'articolo 14 vi dovrebbe essere una proposta emendativa del Governo.

CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, come ha detto il relatore – ed anzi

lo ringrazio per il suo richiamo – vi è su questo articolo una proposta emendativa del Governo, volta ad aggiungere alla lettera *a*) dell'articolo 14, dopo le parole «ed il presidente della giunta regionale», le parole «e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno».

Questo è un coordinamento che mi sembra doveroso.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la invito a formalizzare il suo emendamento e a far pervenire alla Presidenza il testo scritto.

* BOATO. Signor Presidente, condividiamo l'emendamento, anche se la presentazione è stata intempestiva. Ma siamo in un clima ecumenico!

PRESIDENTE. Senatore Boato, l'ecumenismo dipende da ciascuno dei presenti, come lei sa, quando diventa unanimità.

Il testo dell'emendamento all'articolo 14 è dunque il seguente:

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* «e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno».

14.1 IL GOVERNO

Passiamo alla votazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 15.

(Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco)

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a

livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 16.

(Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta)

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 17.

(Gruppi nazionali di ricerca scientifica)

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 18.

(Volontariato)

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato e protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266».

18.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* Il presente emendamento si è reso necessario per raccordare la norma con la sopravvenuta legge sul volontariato, per evitare che ci possano essere confusioni, da un lato difendendo la specificità del volontariato di protezione civile e dall'altro garantendo il coordinamento e la coerenza con la rifoma intervenuta.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Annuncio il voto favorevole all'emendamento e all'articolo nel suo insieme, che è di grandissima importanza, dato che prevede il ruolo del volontariato all'interno del Servizio nazionale della protezione civile, in raccordo anche con la nuova legge-quadro sul volontariato che abbiamo approvato qualche mese fa.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento: il comma aggiuntivo che viene proposto dal Governo va inserito dopo le parole: «*b*) la previsione delle direttive per la formazione degli albi»?

BOATO. Il punto *b*) del vecchio testo è stato soppresso. L'emendamento del Governo quindi segue la nuova lettera *b*).

TOSSI BRUTTI. È proprio questo che voglio sapere, dato che non mi è chiaro come viene collocato nel testo l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatrice Tossi Brutti, lei ha diritto a chiedere dei chiarimenti.

Il comma *b-bis*) proposto dal Governo va aggiunto dopo la lettera *b*) del nuovo testo, corrispondente alla lettera *d*) del vecchio testo.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, questo chiarimento risolve il problema che mi ero posta, dato che non riuscivo a capire come, rimanendo la previsione delle direttive per la formazione degli albi, si dicesse: «...in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266», la legge sul volontariato, un'armonizzazione peraltro richiesta da tutte le associazioni di volontariato di protezione civile. Se avessimo mantenuto fissa la vecchia formulazione, l'armonizzazione sarebbe diventata un po' utopica.

Giacchè ci sono, annuncio il mio voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

(Norma finanziaria)

1. In apposita rubrica dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono iscritti gli stanziamenti per il funzionamento del Dipartimento della protezione civile e per le attività di previsione e prevenzione di eventi calamitosi.

2. Gli interventi relativi all'emergenza, attuati sulla base di ordinanze emanate secondo le disposizioni della presente legge, sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, gestito mediante apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939 e successive modificazioni. Le predette ordinanze sono inviate alla Corte dei conti per il controllo successivo da parte dell'ufficio incaricato del controllo del rendiconto.

3. Il rendiconto della gestione del Fondo per la protezione civile è sottoposto al controllo semestrale della Corte dei conti.

4. Ogni soggetto, persona fisica, giuridica o ente anche territoriale, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del Fondo per la protezione civile, è tenuto a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente ad una relazione da inviare anche al delegante; i trasferimenti erogati a titolo di contributi sono, invece, assoggettati ai controlli istituzionalmente previsti per i delegati.

5. Le assegnazioni di fondi disposte dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore di soggetti delegati sono immediatamente comunicate agli organi di controllo; gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti.

6. Su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ed in relazione a specifiche e motivate esigenze, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, disponibilità finanziarie dal Fondo per la protezione civile ai pertinenti capitoli di bilancio della rubrica di cui al comma 1. Le somme assegnate per interventi determinati al Fondo per

la protezione civile e non interamente utilizzate a conclusione degli interventi stessi possono essere impiegate per far fronte ad interventi di emergenza o connessi all'emergenza.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad emanare disposizioni volte alla individuazione di ulteriori modalità di controllo e di verifica sulla gestione del Fondo per la protezione civile.

8. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce i capitoli di cui al comma 1 e individua le somme da stornare dal Fondo per la protezione civile ai singoli capitoli.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - *(Norme finanziarie)*. – 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonchè quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la

protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1».

19.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* Signor Presidente, si tratta di un emendamento che è stato ritenuto necessario dalla Commissione bilancio e che tende ad eliminare elementi di confusione sulla copertura finanziaria e soprattutto l'idea delle gestioni fuori bilancio. Del resto è stata recentemente votata una legge al riguardo e ritengo che tale normativa debba valere anche per la protezione civile. In questo senso mi pare che possa registrarsi un largo consenso dell'Aula anche intorno a tale emendamento che riscrive interamente il testo dell'articolo 19.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, esprimo un annuncio di voto favorevole da parte del nostro Gruppo sull'emendamento 19.1 che ci sembra giusto, non solo perchè ci permette di superare gli eventuali ostacoli, da lei preannunciati, e che avrebbe potuto frapporre la 5ª Commissione permanente, ma anche dal punto di vista della corretta previsione finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(Disciplina delle ispezioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di introdurre e regolare un sistema di ispezioni sugli atti e di

verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) le ispezioni e le verifiche debbono essere periodiche, anche nel corso degli interventi di emergenza;

b) le ispezioni e le verifiche debbono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che la esecuzione delle attività e debbono essere affidate a funzionari competenti nei singoli settori;

c) i risultati delle ispezioni e delle verifiche sono comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Disciplina delle ispezioni)*. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.

2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.

3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142».

20.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, si tratta di rendere coerenti queste ispezioni con la legge sull'ordinamento degli enti locali, ossia con la legge n. 142 del 1990, al fine di evitare che tutto ciò possa, in qualche misura, apparire una prevaricazione sulle autonomie.

Per questo motivo, giudichiamo tale emendamento coerente con la legge n. 142.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione è pienamente favorevole a questo emendamento, anche perchè risponde ad una indicazione della stessa che il Ministro ebbe ad accettare, in sede di esame del disegno di legge da parte della Commissione, riservandosi di presentare in Aula un emendamento coerente con tale impostazione.

Per queste ragioni, esprimiamo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, annuncio il nostro voto favorevole all'emendamento 20.1.

FRANCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento in forza della discussione, richiamata poc'anzi dal senatore Murmura, che si è svolta in Commissione.

A nostro giudizio, la vecchia formulazione era in contrasto con la legge n. 142 perchè penalizzava, esautorava ed umiliava l'intero sistema delle autonomie locali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(Abrogazione delle norme incompatibili)

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RICEVUTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICEVUTO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, intervengo, a nome del Gruppo socialista, per esprimere il voto favorevole al disegno di legge in esame soprattutto per il fatto che con esso si forniscono risposte ad antiche attese del paese.

Nella sua relazione, il Ministro ha ricordato il lungo e travagliato *iter* del disegno di legge n. 2203-*bis* che oggi si presenta, comunque,

caratterizzato da una sostanziale concordanza con i punti rilevati dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio motivato del 15 agosto 1990. Si tratta di una rispondenza che costituisce, senza alcun dubbio, un punto di forza della normativa in questione che, finalmente, colma una lacuna dell'ordinamento giuridico.

Noi socialisti intendiamo richiamarci alle conclusioni della Commissione d'inchiesta sull'Irpinia del febbraio 1991, nelle quali si evidenziava con chiarezza come gli errori e gli sprechi registrati nella ricostruzione delle zone terremotate siano spesso dipesi anche dalla mancanza di una legge generale a cui poter fare riferimento.

Al ministro Capria vogliamo dar atto del grande impegno profuso per una rapida approvazione del provvedimento. Noi ci auguriamo che, nei prossimi giorni, esso possa ricevere l'approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento. In ogni caso, riteniamo che l'impegno legislativo in materia di calamità naturali non possa certamente considerarsi concluso e ci auguriamo che, in futuro, vi sia un ulteriore impegno in direzione dell'indennizzo ai danneggiati, in particolare provvedendo sui limiti e sui tempi dell'indennizzo e sui limiti dell'impegno da parte dello Stato.

In tale prospettiva, ribadendo che il provvedimento al nostro esame contiene elementi di sostanziale chiarezza istituzionale, a nome del Gruppo socialista esprimo il nostro voto favorevole su questo disegno di legge anche perchè con esso, finalmente, viene definito con procedure certe il buon uso che l'amministrazione pubblica deve fare delle risorse nel caso di calamità naturali. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

FRANCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, il relatore Murmura ha illustrato, in modo puntuale, i contenuti e gli obiettivi del provvedimento al nostro esame. Io concordo con lui, dal momento che sono convinto che a questo settore della vita della comunità nazionale debba essere data una moderna disciplina, rispondente alle esigenze che oggi si avvertono. Pertanto, nel mio intervento, mi limiterò a svolgere alcune brevi considerazioni.

Innanzitutto, desidero sottolineare che è stato svolto un buon lavoro, al quale noi – con modestia – abbiamo cercato di fornire il nostro contributo. Già qualche mese fa sul provvedimento, che poi è stato rinviato al Parlamento dal Presidente della Repubblica, avevamo dato – sia pure con qualche perplessità – il nostro assenso. Come gli onorevoli senatori ricorderanno, le nostre riserve erano riferite alle esorbitanti attribuzioni che venivano assegnate ai prefetti e alla scarsa competenza che veniva riconosciuta alle regioni.

Il testo legislativo, sottoposto oggi al nostro esame, contiene delle modifiche significative in tal senso, di cui prendiamo atto. In primo luogo, infatti, con questo provvedimento si colma una grave lacuna: si recupera cioè il ritardo, nei confronti degli altri paesi europei, che si era accumulato non casualmente, ma era ed è la diretta conseguenza

dell'atteggiamento tenuto dal Governo su queste problematiche. Inoltre, esso rappresenta l'occasione per definire, in modo chiaro ed univoco, le competenze istituzionali e gli ambiti di intervento. Il testo, poi, è coerente con il messaggio presidenziale ed anche con i princìpi enunciati nella legge n. 400 del 1988, che spesso vengono disattesi ed ignorati dal Governo.

A nostro giudizio, questo provvedimento dà un giusto rilievo a quelle componenti che finora, in modo spontaneo e con grande abnegazione, hanno prestato la loro opera preziosa durante l'emergenza. Assegna altresì nuove competenze alle province e precisa le funzioni delle regioni, aspetto questo di estrema importanza. Infine, pone in capo al Presidente del Consiglio la promozione e il coordinamento delle attività dell'amministrazione dello Stato sia a livello centrale che periferico.

L'unico rilievo critico che possiamo muovere è relativo al ruolo assegnato al Corpo dei vigili del fuoco che, a nostro giudizio, non viene considerato adeguatamente.

Tuttavia, per le ragioni che brevemente ho cercato di esporre, il nostro Gruppo voterà favorevolmente. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, l'ora tarda mi induce a limitarmi ad un annuncio di voto convintamente favorevole perchè votiamo una buona legge, pur con alcuni limiti che potranno essere corretti in futuro.

Mi auguro che si possa veramente portare a compimento il provvedimento nell'altro ramo del Parlamento nei pochi giorni che rimangono a disposizione e che questa legge possa veramente essere promulgata al termine di questa legislatura, pur avendo avuto una storia così lunga e travagliata.

SPETIČ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPETIČ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Rifondazione comunista voterà a favore di questa legge, anche se non riteniamo che essa rappresenti la perfezione. È un'ossatura alla quale manca una serie di interventi di carattere attuativo e propedeutico.

La protezione civile è stata per decenni la Cenerentola del nostro paese. Ricordiamo il Vajont e qui mi si permetta di rivolgere un pensiero ad una carissima collega e compagna, Tina Merlin, che, allora, fu voce inascoltata nel richiamare le autorità civili e il potere politico alla necessità di sventare quella sciagura, e per questo venne anche perseguita. Vorrei ricordare i terremoti in Friuli, in Irpinia, in Sicilia; le inondazioni; la serie di incendi estivi e la mancanza di strumenti, quali gli aerei per portare l'acqua dove è in corso un'emergenza di questo genere.

Certamente, questa legge delinea una struttura ancora troppo verticistica, mentre non prevede una serie di piani di interventi strutturali, necessari dal punto di vista della prevenzione che è poi la base di una reale protezione civile. Penso ai piani, ai mezzi, ai poteri, alle deleghe, ai mezzi finanziari per la riforestazione, per la regolamentazione delle acque, per il consolidamento degli argini, per una urbanistica di carattere antisismico. Inoltre, vi è la necessità di predisporre strutture per l'emergenza; penso agli alloggiamenti per gli sfollati e i profughi e a tutto quello che deve accompagnare un'emergenza di grandi dimensioni.

Ritengo che una struttura della protezione civile debba andare anche al di là dei sindaci come potere monocratico e prevedere una larga partecipazione del volontariato e della societa civile, nonchè non solo l'insegnamento, in ogni posto di lavoro e nelle scuole, delle materie attinenti, come il pronto soccorso od una serie di regole che riguardino la protezione civile, ma anche la predisposizione e il decentramento di mezzi e strutture, e la partecipazione reale delle associazioni del volontariato e della società civile nella gestione di un servizio, con delle certezze.

Voglio ricordare la necessità che in ciò siano impegnate le forze armate e quelle di polizia; tutto questo è previsto dalla legge, però bisogna poi intervenire affinchè, ad esempio, nel corso dell'addestramento dei militari, oltre alla preparazione alle armi, vi sia anche una preparazione specifica agli interventi nel campo della protezione civile. Potranno verificarsi, altrimenti, episodi che, a volte, turbano gli animi delle popolazioni sconvolte – ad esempio – dai terremoti; come quando esse scoprono che i militari, malgrado la loro buona, ottima volontà e la grande generosità nel prodigarsi nell'aiuto alle popolazioni, non hanno però quella preparazione tecnica specifica che richiede un intervento delicato di quel genere.

Si pone la necessità, inoltre, di riorganizzare la presenza della protezione civile sul territorio; un compito – secondo me – importantissimo per le regioni, perchè non basta una strutturazione per comuni; ci vuole, invece, una strutturazione per aree omogenee; penso alle vallate, alle aree sismiche, alle aree urbane e così via.

Infine, vi è l'esigenza di un intervento (ma questo è un problema che dovrà essere risolto nel corso della prossima legislatura) per eliminare una serie di impedimenti allo svolgimento pieno delle opere e delle iniziative di solidarietà e di protezione civile. Penso, ad esempio, ad alcune aree che vengono sottoposte a vincoli di carattere militare e alle servitù militari, per cui magari può accadere che un aereo, che deve andare a spegnere un incendio scoppiato in montagna, non può attraversare una determinata zona perchè essa è sottoposta a vincoli militari. È un'ipotesi che si è già verificata. Ugualmente, nelle aree di confine, come quella in cui abito, a volte l'esigenza di un coordinamento transfrontaliero rende necessario il superamento di alcuni aspetti della difesa nazionale.

Tutti questi punti impongono una vigilanza e un impegno massiccio delle forze politiche, della società organizzata e delle istituzioni.

Non si creda che, approvando questa legge, abbiamo posto la parola fine ad una vicenda che non ha fatto certamente onore al nostro

paese. In realtà, è stato compiuto un primo necessario passo, al quale deve seguire una serie di interventi organici e strutturali. (*Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di martedì 28 gennaio 1992

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 28 gennaio, alle ore ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze con procedimento abbreviato ex articolo 156-*bis* del Regolamento e interrogazione (*Testi allegati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331).

2. Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. LAMA ed altri. – Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (2153).

2. Deputati GEREMICCA ed altri. – Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– FABBRI ed altri. – Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-*bis*).

– AZZARÀ ed altri. – Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-*bis*).

– BOATO ed altri. – Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-*bis*).

– GOLFARI e PATRIARCA. – Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034).

– PETRARA ed altri. – Interventi connessi alle iniziative industriali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107).

– BOSCO ed altri. – Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (3112).

3. CARIGLIA ed altri. – Regolamentazione dell'informazione scientifica sui farmaci e della professione di informatore medico-scientifico (770)

– BERNARDI ed altri. – Disciplina dell'attività d'informazione medico-scientifica (1124).

– ZANELLA ed altri. – Ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco (1344).

4. MANCINO ed altri. – Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126).

5. GIAGU DEMARTINI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, in materia di denominazione dei collegi uninominali (1430) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 656

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

COLOMBO SVEVO, FONTANA Giovanni, CECCATELLI, BOMPIANI, CONDORELLI, PINTO, ROBOL, COLOMBO, PERINA, AZZARETTI, DUÒ, TOTH, GIAGU DEMARTINI, FONTANA Elio, DONATO, MONTRESORI, CAPPELLI, GRASSI BERTAZZI, GENOVESE, SANTALCO, DI STEFANO, IANNI, PULLI, TANI. – «Norme relative alle campagne informative per la promozione dell'affidamento dei minori» (3181);

COLOMBO SVEVO, FONTANA Giovanni, CECCATELLI, BOMPIANI, CONDORELLI, PINTO, ROBOL, COLOMBO, AZZARETTI, PERINA, DUÒ, TOTH, GIAGU DEMARTINI, FONTANA Elio, DONATO, MONTRESORI, CAPPELLI, GRASSI BERTAZZI, SPITELLA, PULLI, TANI. – «Fondo per l'istituzione di centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale» (3182).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: MANCINO ed altri. – «Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica» (3126).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 gennaio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al secondo semestre 1991 (*Doc.* XLVII, n. 10).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 156.

Interrogazioni

GIUGNI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere se risponda a verità la notizia apparsa sugli organi di stampa circa il fatto che, non essendo stato emanato il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 25 ottobre 1989, n. 355 - che prevede che le assunzioni del personale, come stabilito dall'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, avvengano attraverso gli uffici di collocamento - l'amministrazione operi le assunzioni secondo criteri non corrispondenti ai princìpi di quest'ultimo.

(3-01782)

VENTRE. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, nel riordinare la formazione dei medici specialisti ha istituito (articolo 6) per gli stessi, per la durata del corso di specializzazione, delle borse di studio, che saranno corrisposte agli specializzandi in sei rate bimestrali delle università presso cui operano le scuole;

che la disposizione normativa è certamente da condividere pienamente, soprattutto se si tiene conto che agli specializzandi viene chiesto un impegno di formazione a tempo pieno e posto il divieto di esercizio di attività libera professionale, di rapporti convenzionali o di precariato;

che tuttavia è da rilevare che, così come poste, le norme del citato decreto legislativo n. 257 del 1991 - sia pur emanate in attuazione della direttiva CEE n. 82/76 - vengono a configurare nel nostro ordinamento giuridico una patente disparità di trattamento fra specializzandi medici e specializzandi non medici, almeno nel settore degli insegnamenti a carattere sanitario;

che è infatti da rilevare che - ferme restando le competenze professionali proprie - a diversi corsi di specializzazione cui accedono i medici possono accedere anche altri laureati non medici, fra cui i biologi, ed ancora che accanto a molti corsi di specializzazione riservati ai medici esistono corsi di specializzazione paralleli ed equivalenti per biologi, chimici e farmacisti, i cui insegnamenti - anche per le finalità pratiche - ben poco differiscono dai primi;

che, se inoltre lo scopo ultimo di quanto contenuto nel richiamato decreto legislativo n. 257 del 1991 è, come invero risulta, quello di consentire una migliore preparazione scientifica e professiona-

le dei destinatari, non si può comprendere allora il motivo per cui tale – giusta – attenzione venga riservata dal nostro Stato solamente ad una delle diverse professioni che, sia presso le strutture pubbliche come in quelle private, sono chiamate dallo stesso Stato per l'attuazione del principio costituzionale della tutela della salute pubblica;

che ritorna pertanto evidente una disparità di trattamento che collide apertamente con il principio di uguaglianza e pari dignità sociale sancito dalla nostra Costituzione, che di fatto viene posta in essere proprio tramite il decreto legislativo n. 257 del 1991,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga, secondo il compito che gli è proprio, di rimuovere quegli ostacoli che di fatto limitano l'uguaglianza fra cittadini di pari condizioni ed equivalenti compiti e di dover predisporre un apposito provvedimento legislativo che preveda per gli specializzandi non medici in discipline di carattere sanitario gli stessi doveri ed assistenze già stabiliti per i medici.

(3-01783)

VENTRE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che, secondo la vigente legislazione, nelle commissioni esaminatrici per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, capo-sala, tecnico di radiologia medica, eccetera, deve essere chiamato a farne parte anche un rappresentante del Ministero della sanità;

che anche le norme in materia vigenti nella regione Campania sono in perfetta, esplicita sintonia con le norme nazionali;

che da tempo sono effettuate, invece, in Campania da parte del Ministro della sanità designazioni tanto singolari e strane quanto illegittime perchè, quasi si trattasse di un fatto privato del Ministro, sono state designate quali rappresentanti del Ministero in seno alle commissioni esaminatrici di cui sopra persone che nulla hanno a che vedere con la sanità pubblica e tanto meno col Ministero della sanità;

che, in particolare, ad Aversa (Caserta) per infermieri professionali il Ministro avrebbe designato un ingegnere, libero professionista della zona, peraltro suo amico personale;

che alla USL di Sant'Agata dei Goti (Benevento) per il diploma di infermiere professionale e di capo-sala sarebbe stato designato un avvocato, libero professionista della zona, casualmente del partito politico del Ministro;

che a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per gli stessi diplomi di cui sopra sarebbe stato designato l'avvocato Raffaele Cocchiaro, consigliere comunale del PLI e segretario del locale PLI;

che a Torre Annunziata (Napoli), per i diplomi sopracitati, sarebbe stata designata una commercialista con le stesse caratteristiche di cui sopra;

che alla scuola Elena d'Aosta (Napoli) sarebbe stato designato un medico libero professionista e così a Cassino, a Frattamaggiore, a Benevento e insomma nell'intera regione Campania;

che ricompare un commercialista alla scuola infermieri di Avellino (sempre con eguali caratteristiche: esponenti del PLI);

che a leggere le designazioni sembrerebbe che le stesse siano state effettuate, più che dal Ministero della sanità, da un partito politico,

con l'aggravante che la maggior parte dei designati nulla ha a che vedere con la sanità pubblica nè col Ministero della sanità;

che, a parte questa singolarità, ciò che lascia assai preoccupato l'interrogante riguarda la legittimità del comportamento del Ministro, soprattutto sotto l'aspetto di legittimità delle designazioni stesse e, conseguentemente, della successiva composizione delle commissioni giudicatrici. Un candidato bocciato, ad esempio, potrebbe impugnare i verbali finali perchè provenienti da una commissione illegittimamente composta;

che è sperabile peraltro che quanto sopra abbia riguardato le sole province indicate innanzi,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali urgenti rimedi si intenda porre in essere per rimuovere le illegittimità denunciate, provvedendo altresì alla convalida dei verbali di esame, al fine di evitare che le persone diplomate siano in possesso di un diploma illegittimo;

2) quali disposizioni si intenda impartire per il futuro affinchè questa «privatizzazione del potere» non abbia a ripetersi.

(3-01784)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CHESSA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la normativa vigente in tema di riforma dell'ordinamento della scuola elementare (legge n. 148 del 1990), tendente alla razionalizzazione del sistema scolastico, sancisce, all'articolo 15, comma 3, che «compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi» e, al comma 4 del medesimo articolo, che «il numero complessivo di alunni per ciascun plesso dovrà essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole»;

che la popolazione scolastica interessata alla frequenza della scuola elementare in diversi comuni della provincia di Alessandria, montani e non, è scesa ormai sotto le ventuno unità;

che il provveditorato agli studi di Alessandria ha deciso, da tempo ed in base ad una rigida interpretazione della legge n. 148 del 1990, la soppressione dei plessi siti nelle località di Varinella e Rigoroso, frazioni del comune di Arquata Scrivia, ed il relativo loro accorpamento alla scuola elementare di quest'ultima cittadina;

che le due frazioni menzionate sono parte integrante della comunità montana Valle Borbera e, dal punto di vista altimetrico, possono essere considerate, al pari di altri comuni, «zone di montagna»;

che da oltre un secolo le due scuole costituiscono uno degli elementi integranti delle località e un mezzo di salvaguardia e valorizzazione degli aspetti storico-culturali, che sono differenti da

quelli della restante popolazione del comune e, come tali, da preservare;

che l'amministrazione comunale di Arquata Scrivia, proprio nel rispetto dei fattori caratterizzanti le frazioni, ha predisposto lo sviluppo dei piani urbanistici con particolare attenzione, creando zone residenziali complete di servizi che aumenteranno demograficamente i gruppi frazionali negli anni a venire, a tutto vantaggio di un probabile incremento della stessa popolazione scolastica;

che da alcuni anni le scuole dei due centri abitati hanno proseguito la loro attività didattica all'insegna di una crescente modernizzazione, aprendosi alla realizzazione di nuovi progetti (si veda quello recentemente presentato al provveditorato e riguardante l'introduzione dell'insegnamento del corso di educazione ambientale) ed alla concretizzazione di attività integrative indubbiamente efficaci;

che le due frazioni, oltretutto, sono collocate in zone nelle quali la stagione invernale presenta condizioni meteorologiche avverse, rendendo difficoltoso l'eventuale servizio di trasporto degli alunni da predisporsi in caso di accorpamento dei plessi, con ripercussioni negative sulla sua regolarità e puntualità,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire a salvaguardia della più volte espressa richiesta dei genitori degli alunni, rivolta alle autorità competenti, tesa a ribadire l'inopportunità e l'inaccettabilità dell'accorpamento dei due plessi scolastici a quello di Arquata Scrivia, nella considerazione che le due scuole elementari hanno sempre fornito agli alunni ottima preparazione culturale ed educativa, hanno sempre favorito in maniera ottimale l'inserimento tanto nel contesto sociale che nella realtà scolastica della scuola media, hanno sempre aderito allo spirito di rinnovamento che coinvolge la scuola elementare, ed inoltre nell'osservazione del fatto che privare le frazioni di Varinella e Rigoroso di queste preziose realtà significherebbe infliggere un duro colpo alla loro matrice storica e culturale, oltre a privarle del loro principale e prioritario momento di aggregazione sociale, insostituibile strumento di difesa delle specificità dei luoghi.

(4-07605)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* – Premesso che riguardo al «problema del vino» nel nostro paese accadono episodi scandalosi di sofisticazioni e di criminali attentati alla salute pubblica;

considerato:

che da sempre il nostro paese si è opposto all'introduzione della pratica dello zuccheraggio dei mosti e dei vini, mentre sempre più frequentemente si tende ad infrangere la legislazione vigente e una seria tradizione nazionale con l'introduzione di pratiche di zuccheraggio;

che tale pratica rischia di indebolire ulteriormente la già difficile situazione della vitivinicoltura del Mezzogiorno e delle isole, notoriamente produttori di mosti e vini da taglio destinati ad arricchire quelli più deboli delle altre regioni dell'Italia,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per esercitare un controllo più appropriato sui vini nel nostro paese, per la salvaguardia della salute e della vita degli italiani e per la difesa dell'economia di intere regioni della nostra penisola.

(4-07606)

SANESI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che la sovrintendenza ai beni ambientali e culturali di Siena ha autorizzato un orribile progetto relativo ad un impianto di risalita sottopostole dal comune di Colle Val d'Elsa;

se non ritenga che l'eventuale autorizzazione di tale oscena opera non comprometta irrimediabilmente l'armonia ambientale e paesaggistica della cittadina toscana e non suoni come un'offesa per le sue grandi tradizioni culturali, riassumibili nei nomi di Arnolfo di Cambio, Mino Maccari e Romano Bilenchi;

se non creda necessario adottare provvedimenti a carico dei funzionari responsabili dell'autorizzazione in argomento, i quali hanno dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, di non possedere le doti morali, conoscitive e tecniche per rivestire l'incarico cui sono preposti;

quali concrete misure intenda porre in essere per impedire che l'abominevole progetto si traduca in realtà.

(4-07607)

ONORATO. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.* – Per sapere se sia vero:

che la dottoressa Anna Maria Mestitz, laureata in psicologia, bibliotecaria, collocata nella settima qualifica funzionale dei ruoli del personale in servizio presso il CNR, ha vinto il concorso per titoli a 277 posti nella decima qualifica funzionale per il profilo dei ricercatori di prima fascia (dirigenti di ricerca), bandito dal CNR (bando n. 310.2.19 del 6 novembre 1989 relativo a «Discipline informatiche e storico-giuridiche») (si veda anche l'interrogazione 4-28413 presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Parlato in data 15 ottobre 1991);

che la Mestitz intratteneva rapporti personali con uno dei tre membri effettivi della commissione giudicatrice per il suddetto concorso, il professor Giuseppe Federico, in particolare come collaboratrice della sua cattedra presso la facoltà di scienze politiche di Bologna e come collaboratrice alla sua attività di ricerca e pubblicazione;

che la dottoressa Mestitz è stata designata a partecipare ad una commissione di studio del CNR per l'elaborazione di proposte operative nel settore della tecnologia di supporto all'organizzazione giudiziaria, ad una commissione del Ministero di grazia e giustizia per lo studio dell'accelerazione dei concorsi di reclutamento dei magistrati e ad un'altra commissione ministeriale per lo studio della preparazione post-universitaria per i concorsi di uditore giudiziario e per gli esami di abilitazione forense.

L'interrogante chiede inoltre di sapere:

a) se il risultato del concorso per titoli sia regolare o piuttosto viziato da abuso di potere o interesse privato, o comunque condizionato da un cattivo uso della discrezionalità a favore della Mestitz, preferita ad altri concorrenti in possesso di un'anzianità di lavoro molto maggiore e di un'esperienza scientifica molto più specifica;

b) quale specifica professionalità possa giustificare la nomina di una laureata in psicologia in commissioni destinate a studiare il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria e del personale di magistratura, che – come tali – dovrebbero presupporre una competenza giuridica di base e una solida cultura della giurisdizione.

(4-07608)

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* – Premesso:

che all'allegato 6 della relazione al Ministro dell'agricoltura redatta dai commissari della Federconsorzi in data 11 giugno 1991, dal titolo «Credito agrario», si legge: «La dimensione complessiva del credito agrario erogato nel 1990 dal sistema federconsortile nella sua veste di intermediario non creditizio è stata di circa 900 miliardi» e che i consorzi agrari «provvedono a loro volta alla cessione delle cambiali agrarie alla Federconsorzi che a sua volta tendenzialmente fa provvista diretta sul sistema bancario» e che «a tale importo bisogna aggiungere 1.000 miliardi circa di operazioni di credito agrario di esercizio che la Federconsorzi eroga a favore dei consorzi agrari»;

che sempre nello stesso allegato si segnala che l'80 per cento del credito agrario del sistema federconsortile è stato erogato nelle regioni meridionali;

che, inoltre, nella prima relazione quadrimestrale dei commissari governativi si legge che «di fatto la Fedit svolge una attività di quasi banca» per il sistema federconsortile e che «questa prassi trovava probabilmente origine nell'esercizio del credito agrario cui la Federconsorzi (unico ente non bancario in Italia, salvo l'Ica, che, pure, è dalla stessa controllata) è stata a suo tempo autorizzata»,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non reputino che l'autorizzazione data ai consorzi agrari e alla Federconsorzi di poter esercitare l'erogazione del credito agrario senza la vigilanza della Banca d'Italia abbia portato nel tempo ad una distorsione abnorme del sistema federconsortile sì da trasformarsi da una ragione di iniziale predominanza nel mercato dei mezzi tecnici dell'agricoltura, a scapito degli agricoltori acquirenti, ad una delle cause della crisi, e se quindi non reputino necessario in futuro evitare di autorizzare soggetti non creditizi ad esercitare l'attività di erogazione del credito agrario senza la garanzia della vigilanza della Banca d'Italia.

(4-07609)

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che nella prima relazione quadrimestrale dei commissari governativi della Federconsorzi si legge che il consuntivo delle spese generali

dell'ente è risultato per il 1990 di 188 miliardi e che le previsioni per il 1991 potevano cifrarsi in 195 miliardi;

che, per diminuire tali spese generali del 58 per cento per il 1991, i commissari hanno provveduto ad adottare provvedimenti quali la rescissione dei contratti di consulenza e la rinegoziazione dei contratti di prestazione di servizi,

gli interroganti chiedono di conoscere l'elenco dei soggetti contrattuali prestatori di consulenze e di servizi, nonchè l'oggetto di essi e l'ammontare dei compensi.

(4-07610)

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che nella prima relazione quadrimestrale dei commissari governativi della Federconsorzi si legge che tra i cespiti immobiliari dell'ente vi sono 690 appartamenti, di cui 537 in Roma;

che gli stessi commissari hanno dichiarato, nella audizione tenuta il 14 gennaio 1992 dalla 9ª Commissione del Senato, che la Federconsorzi aveva affittato alla Coldiretti e alla Confagricoltura le sedi a canoni di favore e che versava loro un contributo derivante da convenzioni regolarmente approvate per l'opera di promozione svolta dalle organizzazioni stesse,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) l'elenco degli affittuari degli appartamenti della Federconsorzi e i rispettivi canoni nonchè l'opinione del Governo circa la legittimità di tali attività dell'ente, ai sensi della legge e dello statuto;

2) i canoni di favore pagati dalla Coldiretti e dalla Confagricoltura, nonchè l'ammontare dei contributi versati alle stesse organizzazioni, la legittimità di tutto ciò e la natura nonchè i risultati dell'«opera di promozione svolta da tali associazioni».

(4-07611)

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che nella prima relazione quadrimestrale dei commissari governativi della Federconsorzi si legge che l'Agrifactoring rappresenta il maggior creditore della Federconsorzi, con 800 miliardi di esposizione;

che i rapporti tra Federconsorzi e Agrifactoring sono stati sempre molto intensi e diversificati sì da avere costituito «uno dei più impegnativi settori di analisi e di approfondimento» da parte degli stessi commissari, i quali poi hanno deciso di informare il tribunale di Roma, sezione fallimentare, sulla necessità di «un accertamento giudiziario delle problematiche connesse»,

gli interroganti chiedono di conoscere lo statuto dell'Agrifactoring nonchè i nomi degli amministratori e i risultati dell'accertamento giudiziario chiesto dai commissari.

(4-07612)

SARTORI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che il «collegio dei ragionieri» manifesta in tutta Italia una giusta preoccupazione in

merito alle scadenze tributarie del prossimo mese di aprile riguardanti tutte le operazioni connesse ai modelli 770, chiusura bilancio e le dichiarazioni relative alla estromissione dei beni mobiliari, la rivalutazione dei cespiti e l'esame di 5 anni di contabilità di tutte le aziende per decidere sul condono;

considerato che, per rendere concretamente fattibili i suddetti adempimenti ed evitare l'ingorgo che si verrebbe di fatto a determinare, è necessario poter disporre di un maggior lasso di tempo e di una razionalizzazione del lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di disporre, in via amministrativa, il rinvio di almeno due delle prestazioni per rendere possibili le conseguenti operazioni tributarie.

Si chiede di conoscere, con la massima urgenza, quali iniziative concrete il Ministro delle finanze intenda adottare.

(4-07613)

CORLEONE, BOATO. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti.* – Premesso:

che la situazione riguardante il sistema dei collegamenti nello stretto di Messina risulta sempre più grave, in quanto l'attività dei traghetti ed il conseguente attraversamento dei Tir, che la città siciliana vive quotidianamente, determina un grave impatto ambientale che incide pesantemente sulla qualità della vita urbana, provocando un alto tasso di inquinamento acustico ed atmosferico;

che in occasione della Conferenza cittadina sul traffico, tenutasi nei giorni scorsi a Messina, l'assessore alla viabilità, Barresi, ha annullato i precedenti provvedimenti in vigore dal dicembre scorso, e relativi all'attuazione del cosiddetto «piano Barresi»;

che, nell'ambito di un più vasto accordo di programma, già nella primavera scorsa era stata definita una serie di progetti che, attraverso appositi svincoli ed un prolungamento del sistema tangenziale, avrebbe consentito un'alternativa essenziale in grado di smaltire gran parte del traffico. Non si può non rilevare inoltre che l'attuazione di questa prima fase dell'accordo – ritardata, peraltro, dalla mancata approvazione del progetto da parte del Comitato di coordinamento, costituito dai rappresentanti tecnici di ciascuno dei soggetti firmatari, dei Ministeri dei trasporti, delle aree urbane, della marina mercantile, dell'ente Ferrovie dello Stato, dei comuni di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria (come previsto dallo stesso accordo di programma) – favorirebbe, però, soltanto i soci delle società per azioni che gestiscono i traghetti, e non rappresenterebbe un valido piano di razionalizzazione del traffico sullo stretto;

che la grave situazione in atto a Messina pone l'esigenza di un inserimento della città nel Piano nazionale antinquinamento, in forza altresì del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, riguardante i porti commerciali marittimi, sulla cui definizione il Consiglio di Stato, con parere n. 851 del 1989, ha stabilito che tutti i porti (di I e II categoria) sono da considerare «porti commerciali marittimi», rientrando dunque nella procedura di valutazione di impatto ambientale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro dei trasporti non ritenga opportuno adottare urgenti provvedimenti in materia, ricorrendo in particolare ad una limitazione del traghettamento secondo una regolamentazione oraria, nonchè ad un approdo per traghetti localizzato fuori dalla città di Messina, sia per le Ferrovie dello Stato che per i privati;

quale sia il parere del Ministro dell'ambiente riguardo all'inserimento della suddetta città nel Piano nazionale antinquinamento, proprio a causa del grande numero di Tir che quotidianamente attraversano la città;

se i Ministri interrogati intendano procedere ad una serie di indagini, al fine di chiarire i rapporti tra l'amministrazione comunale e la società privata che gestisce i traghetti, con riguardo anche ai costi sostenuti e da sostenere per la predisposizione dei vari Piani sul traffico.

(4-07614)

PONTONE. - *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* - Premesso:

che il disegno di legge che disciplina le OPA, cioè le offerte pubbliche di acquisto di azioni, è all'attenzione del Parlamento dall'inizio della legislatura;

che il provvedimento, approvato il 18 giugno del 1988 dal Senato, risulterebbe procedere a rilento a causa di pressioni intimidatrici esterne miranti a ritardarne l'approvazione;

che il disegno di legge sulle OPA interverrebbe in un settore poco o nulla disciplinato e che i provvedimenti da adottare ostacolerebbero interessi economici di non secondaria importanza,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo abbiano conoscenza di queste manovre esterne miranti a ritardare o condizionare l'approvazione definitiva del provvedimento sulle OPA.

(4-07615)

PONTONE. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Per sapere quale sia la volontà dei Ministri in indirizzo circa la proposta sede dell'Osservatorio Vesuviano nel programma di sviluppo della zona delle Ville Vesuviane destinando, ad esempio, anche una di queste ville a sede stabile dell'Osservatorio e se tale destinazione sia davvero la migliore ipotizzabile.

(4-07616)

PONTONE. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che Napoli ed i suoi dintorni costituiscono una zona ad alto rischio sismico e che il Vesuvio è un vulcano allo stato ancora attivo;

che assume quindi particolare importanza l'attività di prevenzione e di rilevamento svolta dall'Osservatorio Vesuviano;

che il detto Osservatorio, in funzione di consulente della Protezione civile, riceve da quest'ultima finanziamenti, in verità esigui;

che per il 1992 sono previsti ancora maggiori tagli a detti finanziamenti, mentre contemporaneamente l'Osservatorio rischia di perdere la sua sede di via Manzoni, in Napoli, dove attualmente è ospitato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda effettivamente attuare questi tagli ai finanziamenti a favore dell'Osservatorio Vesuviano o se non sia piuttosto il caso, dati i compiti svolti dall'Ossevatorio e i luoghi nei quali opera, di provvedere ad ulteriormente finanziare ed incentivare la sua attività.

(4-07617)

PONTONE. – *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la Guardia di finanza, al termine di indagini durate cinque anni, ha accertato la responsabilità della «concessionaria» europea della Philip Morris nel contrabbando di sigarette nel nostro paese;

che la detta «concessionaria» (la Algrado A.G., con sede a Munchevilleu Aargao, Basilea) sembra avere contatti diretti con *boss* pugliesi, napoletani e siciliani, caricando direttamente i Tir nei suoi depositi di Anversa, riforniti dagli Stati Uniti, dando il via, tramite fax, al carico di tonnellate di sigarette regolarmente poi sbarcate sulle coste pugliesi;

che il responsabile della Algrado A.G., Martin Denz, è ricercato in Italia per «associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacco lavorato all'estero»;

che, individuato a Bruxelles, è ancora in libertà per il rifiuto del Belgio di concederne l'estradizione;

che sembra possibile individuare precise responsabilità nel comportamento delle autorità belghe;

che la Algrado A.G. non è l'unica responsabile, dato che la Guardia di finanza ha accertato responsabilità anche di società governative albanesi (Albatraus, Agro Export Ministery), ancora di società di Vaduz (Ursa, Nord Mansa) ed anche di armatori greci come Manolo Giorgiatis e Stravos Iommadis, e di altre due società svizzere (la Balnex e la Basile);

che la Criminalpol ha anche individuato i rapporti fra le dette società e le organizzazioni camorristiche italiane ed in particolare: i *clan* Nuvoletta, quello di Valentino Gionta e dei fratelli Leveque di Torre Annunziata si rivolgono alla Balmex, mentre la Algrado effettua le forniture per le cosche palermitane dei Rotolo, dei Savoca, dei Messina, in generale delle cosche corleonesi e la Basile rifornisce i *clan* di Zaza e Spadaro,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro delle finanze abbia notizia se quanto sopra esposto sia effettivamente provato dagli investigatori italiani e, in caso di risposta affermativa, perchè ci si sia limitati a chiedere solo una temporanea sospensione della vendita dei prodotti della Philip Morris, invece di agire per far valere la responsabilità della stessa;

se, inoltre, il Ministro di grazia e giustizia intenda rivelare la

ragione addotta dalle autorità belghe in merito alla chiesta e denegata estradizione di Martin Denz.

(4-07618)

PONTONE. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle finanze.* – Premesso:

che sono sempre più numerose le trasmissioni televisive, sia sulle reti nazionali che su quelle private, basate su premi in danaro;

che questi premi hanno lo scopo di propagandare prodotti e *sponsor* o comunque di attirare l'attenzione dei telespettatori su quelle reti e quei programmi;

che nel mese di dicembre 1991, durante una trasmissione del programma «Non è la RAI», diffuso da Canale 5, palesemente risultò che la telespettatrice impegnata in quel momento nel gioco già conosceva in anticipo le risposte al *quiz*,

l'interrogante chiede di sapere quali controlli preventivi siano esercitati prima di concedere l'autorizzazione allo svolgimento di questi giochi a premio e se, successivamente all'autorizzazione, si verifichi il corretto svolgimento degli stessi al fine di tutelare il telespettatore.

(4-07619)

BERTOLDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, per quanto riguarda i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, è avvenuta con criteri e modalità stabilite con circolare n. 236 dell'8 luglio 1989;

che l'applicazione ha già mostrato alcune difficoltà per la scarsa pubblicità data alle possibilità offerte dalla normativa, ma soprattutto per l'incertezza circa la possibilità di sostituzione degli insegnanti che usufruiscono del permesso retribuito di 150 ore, relativo al loro diritto allo studio;

che queste difficoltà hanno finora sicuramente pesato sulla scarsa partecipazione a queste 150 ore, partecipazione che nella provincia di Trento e in quella di Bolzano è stata notevolmente inferiore al limite fissato del 3 per cento dell'organico, e si ha ragione di credere lo sia stata anche in altre province del nostro paese;

che in questo anno scolastico vi era quindi attesa di una «rilettura» della circolare che fissava criteri e modalità e questo ha portato numerosi insegnanti ad inoltrare la domanda di concessione del permesso straordinario solo dopo l'invio alle sovraintendenze scolastiche della nuova circolare ministeriale, la n. 319, del 24 ottobre 1991, con la conseguenza di rimanere esclusi per aver presentato la domanda fuori dal termine del 15 novembre, ripetuto anche nella circolare n. 319;

che la circolare ministeriale n. 319 del 24 ottobre 1991, riguardante i permessi straordinari retribuiti (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395) è però pervenuta estremamente in ritardo alle sovraintendenze scolastiche di Trento e di Bolzano, risultando protocollata in arrivo l'11 novembre 1991, e non vi è stata quindi possibilità di pubblicità tempestiva e di durata adeguata,

ciò premesso, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di poter considerare non ultimativo, e quindi a pena di decadenza, il termine del 15 novembre riportato dalla nuova circolare, almeno per le domande pervenute prima della riunione della commissione preposta al loro esame, tenendo conto che il numero degli insegnanti che ne hanno usufruito è sicuramente inferiore al limite previsto del 3 per cento dell'organico;

se non ritenga che, proprio per favorire la patecipazione, non sia utile una riapertura dei termini delle domande;

se non ritenga necessario precisare nelle disposizioni la possibilità di sostituzione dell'insegnante che usufruisce del permesso straordinario, rimuovendo quindi l'imbarazzo dell'insegnante che utilizza correttamente il suo diritto allo studio, ma fa ricadere il lavoro sul rimanente organico;

se non ritenga infine utile una maggiore pubblicità tempestiva di durata adeguata alle disposizioni che consentono i permessi retribuiti per consentire agli insegnanti il loro diritto allo studio.

(4-07620)

PONTONE. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* – Premesso:

che nel mese di dicembre 1991 nella città di Napoli si sono verificati episodi gravissimi, quali l'accoltellamento di due quindicenni al capolinea di un autobus cittadino e l'esplosione di un colpo di pistola ad aria compressa nell'occhio di una ventenne, Rosa Puccinelli;

che di questi, come di tanti altri episodi criminali (scippi, rapine a mano armata, spaccio di eroina, contrabbando e così via), sono autori dei giovanissimi delinquenti la cui età tende sempre più ad abbassarsi, addirittura otto-nove anni;

che le indagini sociologiche ed antropologiche hanno dimostrato che il «malavitoso» costituisce sempre più il modello al quale le nuove generazioni fanno riferimento;

che la percentuale di evasione scolastica a Napoli, come e più del resto d'Italia, è altissima;

che queste giovani generazioni, specie se provenienti da famiglie in condizioni economiche e culturali disagiate, in totale assenza di istruzione (data l'evasione scolastica), di valori ed ideali, di occasioni di socializzazione in positivo, in totale assenza di centri sociali, organizzazioni pubbliche, ludoteche, non hanno altra alternativa per il futuro che continuare sulla strada intrapresa, andando a costituire i futuri camorristi o delinquenti comuni;

che anche quelle rare iniziative locali sono rese irrealizzabili (ed infatti, ad esempio, il comune di Napoli chiedeva 5 miliardi per la realizzazione di infrastrutture a favore dell'infanzia, mentre gli sono stati concessi solo 900 milioni, somma evidentemente insufficiente),

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della pubblica istruzione intenda varare un programma di interventi mirato ad evitare l'evasione scolastica che, rilevante in tutta Italia, assume proporzioni gravissime nel Mezzogiorno;

se da parte del Ministro degli affari sociali sia in atto un tentativo di recupero culturale e di realizzazione delle strutture di socializzazione primaria;

se il Ministro del bilancio e della programmazione economica non intenda concedere al comune di Napoli, e a tutti quei comuni che dimostrassero una precisa volontà in tal senso, i finanziamenti necessari alla realizzazione delle strutture suindicate.

(4-07621)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali.* – Premesso:

che con una precedente interrogazione (4-07319) del 26 novembre 1991 – che a tutt'oggi non ha ancora avuto risposta – lo scrivente descriveva la disperata situazione in cui è venuta a trovarsi l'Associazione frantoiani di Floridia (Siracusa) a causa della decisione di mettere sotto sequestro i frantoi locali per sospetto inquinamento delle acque dei fiumi Anapo e Cifolino;

che un'analoga situazione si sta verificando nei comuni di Cassano, Ferla e Buccheri, ove esistono diversi stabilimenti che, attraverso un rudimentale stoccaggio dei reflui di lavorazione, sono sotto accusa per presunto inquinamento dei corsi d'acqua che si riversano nel fiume Anapo;

che, in assenza di un sistema di depurazione omologato in Italia, le colluvie a cielo aperto dei suddetti comuni gettano nel fiume Anapo un'enorme quantità di reflui che uccidono l'ambiente;

che l'attività di produzione dell'olio di oliva ha una durata massima di 45 giorni all'anno e che le acque di vegetazione da molitura non hanno mai ucciso nè flora nè fauna;

che vi è stata una proroga della possibilità di «scarico ai suoli» fino al marzo del 1993,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti suesposti e, in caso affermativo, quali misure si intenda adottare per risolvere in modo definitivo il problema che ogni anno si ripropone.

(4-07622)

GIUSTINELLI. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la legge 13 febbraio 1933, n. 215, avente ad oggetto «Nuove norme per la bonifica integrale», prevede, fra l'altro, disposizioni in ordine alla determinazione della contribuenza da parte dei proprietari, facenti parte del perimetro del comprensorio, che traggano beneficio dalle opere di bonifica;

che in particolare gli articoli 1, 10 e 11 della citata legge stabiliscono che le opere di bonifica vengano compiute sulla base di un piano generale dei lavori (articolo 1), che i contributi vengano corrisposti dai proprietari del comprensorio che traggano «beneficio» dalla bonifica (articolo 10), e che la ripartizione della quota di spesa venga effettuata, in via definitiva, dopo il compimento dell'ultimo lotto

della bonifica, e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi, comunque, in entrambi i casi, in ragione dei «benefici» conseguiti o conseguibili;

che, a parere dell'interrogante, l'elemento relativo ai benefici «conseguiti o conseguibili», in materia impositiva, deve essere oggetto di approfondita analisi, e valutato su dati reali e desunti in via diretta, e non su presupposti latamente generici;

che, difformemente da quanto stabilito dalla legge, a parere dell'interrogante, il consorzio di bonifica Tevere-Nera, con sede in Terni, piazza Fermi 5, procede all'attribuzione dei contributi di bonifica a carico di tutti i proprietari del comprensorio di propria competenza, sulla base di modalità riferite ad elementi di tipo fiscale e non a quote di rimborso di spese reali o certamente presunte, determinate sulla scorta dei «benefici conseguiti o conseguibili»;

che tale modo di procedere del citato consorzio ha sollevato le proteste di numerosi cittadini onerati, specie piccoli proprietari, di cui si sono fatti portavoce i mezzi di informazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative s'intenda adottare al fine dell'emanazione di normative interpretative certe, valide per tutti i consorzi di bonifica, che valgano a far desistere il consorzio di bonifica Tevere-Nera dall'applicazione dei contributi calcolati con le modalità di cui si è fatto cenno, e che non appaiono conformi alle previsioni della legge n. 215 del 1933;

in quale modo s'intenda impiegare i consorzi di bonifica di cui alla legge n. 215 del 1933, in un'effettiva attività di difesa del suolo, prevista dalla legge n. 183 del 1989, in luogo di un'attività di bonifica che sembra ormai superata o che, quanto meno, solleva elementi di notevole perplessità.

(4-07623)

BOGGIO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere se non intenda intervenire presso la regione Piemonte per raccomandazione di vietare l'attivazione di cave di ghiaia nella fertile pianura vercellese e per impedire che i buchi ottenuti con l'escavazione siano usati per discariche. Esse rappresentano un grave rischio per l'inquinamento delle falde acquifere che, nel vercellese, si trovano a minima profondità.

(4-07624)

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che il cavalier Luigi Scotti, già presidente della Federconsorzi, era anche presidente della Fedit e Arsol nonchè consigliere di altre 15 società partecipate della Federconsorzi;

che il dottor Silvio Pellizzoni, già direttore generale della Federconsorzi, era anche presidente della Agrisviluppo e vice presidente della Fedinvest nonchè consigliere di altre 11 società partecipate della Federconsorzi;

che il cavalier Giuseppe Gioia, già vice presidente della Federconsorzi, era anche presidente della Saiim e della Sasa, vice

presidente della Fedital, della Massa Lombarda e della Cappa e consigliere della Fata;

che il dottor Franco Narcisi, responsabile personale Federconsorzi, era anche consigliere di amministrazione in 3 società e sindaco in 27 società partecipate della Federconsorzi;

che il dottor Domenico Frosine, dirigente della Federconsorzi, figura amministratore delegato di 8 società partecipate della Federconsorzi;

che il dottor Mario Ceccarelli, dirigente della Federconsorzi, era anche consigliere delegato di 8 società e consigliere di amministrazione di altre 4 società;

che altre situazioni analoghe potrebbero ancora essere citate;

che i commissari governativi nella loro prima relazione quadriennale hanno scritto: «Prima del commissariamento non era presente in Federazione una struttura dedicata alla pianificazione ed al controllo di gestione "delle società partecipate, per le quali vigeva un rapporto esclusivamente bilaterale e personalistico con il vertice" della Federazione, con caratteri sostanzialmente feudali»,

per conoscere:

1) i compensi ricevuti dalle sopra richiamate persone negli ultimi 5 anni per i loro incarichi nelle società partecipate;

2) l'opinione del Governo sul fatto che il maggior gruppo agro-alimentare italiano veniva ancora amministrato con sistemi «feudali».

(4-07625)

PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso:

che sulla stampa nazionale si è a lungo parlato dei finanziamenti occulti del PCUS ai partiti comunisti dell'occidente, compreso quello italiano;

che è stata adombrata una partecipazione dei servizi di sicurezza sovietici e del PCUS nel rapimento e nella successiva uccisione di Aldo Moro e conseguentemente un loro appoggio alle Brigate Rosse italiane,

l'interrogante chiede di sapere se siano stati dal KGB concessi visione degli archivi e accertamenti agli investigatori italiani tali da poter essere certi che in quella triste pagina della storia italiana si possa assolutamente escludere un coinvolgimento sovietico.

(4-07626)

TRIPODI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che le forti gelate che si sono verificate per qualche settimana nel mese di dicembre 1991 hanno provocato gravi danni alla produzione agricola della Piana di Gioia Tauro;

che tali danni determinati dalla distruzione di larga parte dei prodotti agrumicoli (mandarini e arance) e delle olive ha provocato legittimo allarme e preoccupazione tra i coltivatori e tra i produttori agricoli della zona per il duro colpo inflitto dalla calamità al proprio magro reddito;

che i danni provocati, oltre a colpire direttamente i produttori, avranno ripercussioni considerevoli sull'intera economia del comprensorio in quanto l'agricoltura rappresenta la principale base economica per le popolazioni locali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di predisporre urgentemente tutte le procedure dirette alla dichiarazione di zona colpita da grave calamità naturale, attivando la normativa prevista dalla legge n. 590 del 1981, per l'erogazione delle provvidenze ai coltivatori e produttori danneggiati.

(4-07627)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per le riforme istituzionali e gli affari regionali.* – Per conoscere se corrisponda a verità la notizia, riportata dalla stampa, della presunta sparizione di settecento milioni stanziati dalla regione Sicilia nell'anno 1991 a favore dei terremotati di Augusta (Siracusa) per l'assistenza ai bisognosi o per interventi di natura igienico-sanitaria e se tali stanziamenti siano stati stornati e mai impegnati a favore dei terremotati.

(4-07628)

GEROSA. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione.* – Premesso:

che sta esplodendo in tutta la sua drammaticità il problema delle famiglie in cui uno dei genitori è straniero;

che nel comune di Vimercate (Milano) è accaduto un grave fatto familiare e che a svelare la vicenda è stata una lettera angosciata di una classe scolastica: la 5ª ragioneria, sezione G, dell'Istituto tecnico commerciale «Ezio Vanoni» di Vimercate;

che l'insegnante di scienze e geografia di tale scuola, professoressa Marinella Torri, è sposata con un extracomunitario, il tunisino Attia Faouzi. Da tempo la coppia era in disaccordo, tanto che il 12 ottobre 1991 il marito tunisino ha portato via con la violenza i due figli Daniele e Cristiano (10 e 9 anni) ed è fuggito, facendosi aiutare dal fratello, in Tunisia, lasciando la povera madre nel dolore;

che la professoressa Torri si è sforzata di non dare pubblicità al caso. Ma ogni tentativo ufficiale di recuperare i bambini è risultato vano;

che l'ambasciatore italiano a Tunisi le ha detto di avere ben poche speranze di far tornare in Italia i suoi figli, perchè la povera donna è vittima di quella consuetudine tipica dei paesi islamici per cui nella famiglia la moglie non gode di alcun diritto. Eppure siamo evidentemente di fronte a una terribile violazione dei diritti umani e anche a un sequestro di persona,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire per aiutare la cittadina italiana che è stata vittima di un così angoscioso rapimento nelle persone dei figli;

se sia in corso di elaborazione lo studio di una disciplina giuridica che faccia fronte al drammatico problema delle famiglie in cui uno dei

coniugi è cittadino straniero, con i gravi problemi che porta in questo caso il contrasto tra il nostro diritto e il diritto e la consuetudine dell'islamismo.

(4-07629)

SCIVOLETTO, GAMBINO, TORNATI. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante: «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991», recita testualmente: «Su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa con la regione siciliana, i Ministri competenti provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con carattere di priorità, anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento»;

che la predetta norma riveste una grande importanza poichè introduce il criterio che in caso di eventi sismici o altre calamità possono e debbono essere utilizzati, intanto, i capitoli ordinari del bilancio dello Stato, opportunamente riorientati, per il finanziamento di opere pubbliche prioritarie ricadenti nel territorio colpito dal sisma,

gli interroganti chiedono di sapere quali proposte, in materia di opere pubbliche – edilizia scolastica, edilizia residenziale, infrastrutture, consolidamento del territorio, collegamenti viari, rete autostradale, eccetera – abbia avanzato il Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa con la regione siciliana, e quali provvedimenti i Ministri competenti abbiano adottato, anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche ricadenti nel territorio della Sicilia sudorientale colpito dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990.

(4-07630)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01782, del senatore Giugni, sulle assunzioni di personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01783, del senatore Ventre, sulla formazione dei medici specialisti;

3-01784, del senatore Ventre, sulla composizione delle commissioni esaminatrici per il conseguimento di diplomi nel settore sanitario.